XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III-IV Camera e 3ª-4ª Senato)	*Pag.*	3
Commissioni riunite (V-XIV Camera e 5ª-14ª Senato) . . .	»	4
Commissioni riunite (II e XIII)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	9
Giustizia (II)	»	34
Affari esteri e comunitari (III)	»	46
Finanze (VI)	»	56
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	67
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	70
Affari sociali (XII)	»	79
Agricoltura (XIII)	»	81
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	98
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . *Pag.* 108

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . . » 109

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 111

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della missione delle Nazioni Unite – UNIFIL, Gen. Div. Stefano Del Col, sui recenti sviluppi della situazione in Libano .. 3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della missione delle Nazioni Unite – UNIFIL, Gen. Div. Stefano Del Col, sui recenti sviluppi della situazione in Libano.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.15 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 4

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Fabio MELILLI, indi del Presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica, Dario STEFANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Angela IANARO (M5S), Marco MAGGIONI (LEGA), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Cristina ROSSELLO (FI), Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) e Fabio MELILLI, *presidente della V Commissione della Camera dei deputati,* nonché i senatori Stefano CANDIANI (L-SP-PSd'Az), Gabriella GIAMMANCO (FIBP-UDC), Emma BONINO (Misto-PEcEB), Gilberto PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) e Daniele PESCO, *presidente della 5ª Commissione del Senato della Repubblica.*

Vincenzo AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei,* fornisce ulteriori precisazioni.

Fabio MELILLI, *presidente*, ringrazia il Ministro Amendola per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 5

ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) 7

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente della XIII Commissione*, ricorda che nella giornata del 1° settembre scorso i relatori avevano formulato una proposta di parere favorevole. Ricorda, altresì, che l'onorevole Bisa e l'onorevole Bartolozzi, nel corso della seduta dell'8 settembre scorso, avevano posto ai relatori alcune questioni che ritenevano meritevoli di approfondimento.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, in considerazione del parere espresso sul provvedimento in discussione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale si raccomanda di recepire, nel testo del provvedimento, una proposta emendativa formulata dal Ministero della Giustizia, presenta, anche a nome del collega Cillis, relatore per la XIII Commissione,

una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ringraziare il collega Vazio per aver colto la sollecitazione del gruppo di Forza Italia in ordine alla raccomandazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, desidera sottolineare che tale raccomandazione è stata formulata prima della predisposizione della proposta di parere dei relatori del 1° settembre scorso. Evidenzia quindi che la citata raccomandazione, derivante da un emendamento proposto dal Ministero della Giustizia e segnalata da Forza Italia e dalla collega Bisa nella precedente seduta, non poteva perciò non venire recepita nella proposta di parere dei relatori. Per quanto attiene, invece, all'esercizio della delega, ribadisce che il termine di due anni per introdurre nell'ordinamento sanzioni amministrative è, a suo avviso, troppo ampio e ritiene che ciò determinerà l'avvio di una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Preannuncia, quindi, qualora la proposta di parere non fosse modificata invitando il Governo ad esercitare la delega più rapidamente, l'astensione del gruppo di Forza Italia che non vuole contribuire a porre l'Italia nella condizione di essere sottoposta a una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

Ingrid BISA (LEGA), nel prendere atto della nuova proposta di parere formulata dai relatori, non può non stigmatizzare le modalità di lavoro delle Commissioni. Sottolinea infatti che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano aveva espresso il proprio parere sul provvedimento prima che i relatori formulassero la loro proposta di parere e che tale proposta è stata modificata solo successivamente alle sollecitazioni del suo gruppo e di quello di Forza Italia. Per tale ragione preannuncia l'astensione della Lega sulla nuova proposta di parere dei relatori e invita i colleghi della maggioranza a predisporre, per il futuro, con maggiore serietà proposte di parere su provvedimenti che investono tematiche importanti.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene naturale che, nel momento in cui in una Commissione si apre il dibattito su un provvedimento, il relatore prenda in grande considerazione le osservazioni formulate, siano esse di maggioranza o di opposizione. Evidenzia che sul medesimo atto del Governo in esame le Commissioni Giustizia e Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, nelle quali sono rappresentate tutte le forze politiche, hanno espresso un parere favorevole senza osservazioni. Per quanto attiene al profilo della delegazione, auspica che il Governo eserciti la delega nel tempo più breve possibile, ma sottolinea che il termine di due anni è contenuto nella legge di delegazione. Ritiene, pertanto, che non sia necessario modificare ulteriormente la proposta di parere predisposta.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che il tempo massimo entro il quale il Governo deve esercitare la delega è fissato in due anni, ma ritiene che le Commissioni, almeno nella parte premissiva del parere, dovrebbero sensibilizzare l'Esecutivo ad adottare la nuova disciplina sanzionatoria entro un termine consono per evitare la procedura d'infrazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ritiene che la sollecitazione sia pienamente pervenuta all'attenzione del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame definisce il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya;

il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato per rispondere ai rilievi evidenziati nella procedura di infrazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014;

in particolare, la Commissione europea, nel presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme;

in particolare, la Commissione europea rileva che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento UE n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione;

la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome ha espresso, nella riunione del 27 luglio 2020, parere favorevole con la raccomandazione che il testo che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri preveda l'inserimento dell'emendamento proposto dal Ministero della Giustizia,

in base a tale emendamento, all'articolo 3 dello schema di decreto, relativo a vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, andrebbe inserito il comma 3-*bis*, a norma del quale nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile;

condivisa la proposta di modifica del Ministero della giustizia fatta propria dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, si valuti l'opportunità di inserire il comma 3-*bis* disponendo che nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, C. 2589 Sisto e petizione n. 428 *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 9

ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2329 Brescia adottato come base) 23

AVVERTENZA 22

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, C. 2589 Sisto e petizione n. 428.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Fiano, presenta un nuovo testo della proposta di legge C. 2329 *(vedi allegato)*, che propone di adottare come testo base. Osserva che tale nuovo testo reca alcune modifiche volte ad intervenire sulle tabelle A-*bis* e A-ter allegate al decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché sulle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, introducendovi i modelli delle schede elettorali di Camera e Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ribadito come le modifiche apportate alla proposta di testo base non fossero indispensabili, dal punto di vista procedurale, per poter passare alla deliberazione sull'adozione dello stesso esso come testo base, chiede se vi siano richieste di intervento da parte dei gruppi.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene paradossale che i relatori presentino oggi

un nuovo testo che reca proprio certi elementi di novità, che erano stato richiesti a gran voce dai gruppi di opposizione e invece ampiamente sottovalutati e sminuiti dagli stessi relatori e dai gruppi di maggioranza. Auspica, pertanto, che sia dato ai gruppi un congruo lasso di tempo per valutarne la portata, rivedendo altresì le modalità di prosecuzione dell'*iter*, trattandosi di approfondire il contenuto di elementi essenziali di una proposta di legge elettorale. Chiede, dunque, che sia convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ribadito che la presenza o meno in un testo di una certa previsione normativa non può costituire condizione procedurale per la procedibilità del suo *iter*, ritiene opportuno proseguire i lavori, richiamando il precedente registrato nella passata legislatura, nella seduta della I Commissione del 26 settembre 2017, in occasione della quale, sempre in materia elettorale, venne adottato come testo base proprio un nuovo testo, che era stato presentato dal relatore nel corso di quella medesima seduta.

Alberto STEFANI (LEGA) fa notare che per il suo gruppo il tema della governabilità appare essenziale, a prescindere dalla natura proporzionale o maggioritaria di una legge elettorale. Ritiene che il testo proposto dai relatori non garantisca la stabilità dei governi, favorendo piuttosto forme di democrazia mediata, in cui prevalgano gli interessi di partito. Osserva, dunque, che si propone un testo che va nella direzione opposta a quella della democrazia diretta, a gran voce sbandierata dal gruppo del M5S, presentando un modello di legge elettorale che rischia di non garantire il voto dei cittadini e di assecondare le logiche di palazzo.

Fa notare, inoltre, che la contrarietà del suo gruppo, oltre a ragioni di merito, è giustificata da motivazioni sul metodo, a fronte di modalità di svolgimento dell'esame che appaiono irragionevoli e da riconsiderare.

Francesco Paolo SISTO (FI), chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene si sia dinanzi ad un importante elemento di novità nel testo che si propone di adottare come testo base, in relazione al quale appare opportuno sospendere la seduta per consentire ai gruppi di svolgere adeguati approfondimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce l'opportunità di proseguire la discussione in corso, facendo notare che, come confermato da numerosi precedenti di analogo tenore, nulla impedisce di votare come base un nuovo testo che venga proposto dai relatori nel corso della medesima seduta.

Francesco Paolo SISTO (FI) insiste nel chiedere una sospensione dei lavori, che ritiene possa essere di circa 45 minuti, al fine di valutare la portata delle modifiche introdotte con il nuovo testo, che potrebbero risultare essenziali nell'ambito dell'elaborazione di una legge elettorale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno proseguire i lavori, ricordando che, come concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, la votazione sull'adozione del testo base avverrà entro le 16.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), associandosi alla richiesta deputato Sisto, ritiene giusto sospendere i lavori per consentire ai gruppi di valutare il contenuto del nuovo testo proposto dai relatori. Ritiene necessario, ad esempio, approfondire talune importanti questioni di merito, facendo notare, ad esempio, che il modello di

scheda allegato non sembra recare il cosiddetto « tagliando antifrode » previsto dalla legge vigente.

Evidenzia inoltre come anche nel precedente richiamato dal Presidente Brescia, relativo alla seduta del 26 settembre 2017, venne prevista una sospensione proprio per consentire ai gruppi di svolgere i necessari approfondimenti sul nuovo testo presentato dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che nella richiamata seduta del 26 settembre 2017, dopo una sospensione dei lavori, il nuovo testo venne approvato dopo soli 20 minuti dalla ripresa degli stessi. Ritiene dunque possibile prevedere una sospensione dei lavori, purché ci si impegni poi a proseguire rapidamente, concludendo i lavori entro i termini già concordati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rispondendo al deputato Iezzi, fa notare che il cosiddetto « tagliando antifrode » viene apposto dal Ministero dell'interno, osservando che non spetta al Parlamento regolamentare tale aspetto. Ritiene non vi siano particolari obiezioni ad una sospensione dei lavori, purché siano rispettati termini inizialmente concordati in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, concludendo i lavori entro le ore 16. Fa notare che anche nella seduta richiamata del 26 settembre 2017, dopo una sospensione dei lavori, il nuovo testo proposto in materia elettorale dal relatore venne poi adottato rapidamente dalla I Commissione come testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI) fa notare che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sono stati definiti orari certi – come quello delle ore 16 testé richiamato dal Presidente – ipotizzandosi piuttosto la possibilità di proseguire i lavori per l'intero pomeriggio, tanto che alcuni gruppi di maggioranza hanno manifestato obiezioni rispetto a tale ipotesi di allungamento dei tempi.

Ribadisce l'opportunità di concedere ai gruppi un lasso di tempo congruo per valutare pienamente gli elementi di novità introdotti nel nuovo testo, chiedendosi, ad esempio, se le modifiche apportate consentano di identificare il numero massimo di candidati nella lista, in vista della valutazione della legittimità costituzionale del provvedimento.

Fa notare che ignorare tali richieste equivale a porre in essere una grave violazione grave dei diritti delle opposizioni, a fronte della quale il suo gruppo non potrebbe che abbandonare qualsiasi proposito di confronto e dialogo. Ritiene inaccettabile porre in essere certe forzature procedurali al solo fine di venire incontro alle esigenze del Partito democratico.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come all'esito della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, la Presidenza si fosse riservata di assumere le proprie decisioni circa l'organizzazione dei lavori della seduta odierna e come la Presidenza medesima abbia successivamente comunicato ai gruppi la decisione di procedere alla votazione sulla proposta di adozione del testo base entro le ore 16 di oggi. Ribadisce la piena disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti, al fine di venire incontro alle richieste dei gruppi di opposizione, per procedere quindi al seguito della discussione e alle dichiarazioni di voto, secondo quanto previsto dall'organizzazione dei lavori già definita.

Francesco Paolo SISTO (FI) precisa che la richiesta da lui formulata è nel senso di disporre di un tempo suppletivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce la propria disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti, ferma restando l'organizzazione dei lavori già definita, che prevede che la votazione sulla proposta di adozione del testo base abbia luogo entro le ore 16.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) stigmatizza l'atteggiamento della Presidenza e della maggioranza, che giudica tale da rendere impossibile il confronto con le opposizioni, e dichiara che il proprio gruppo non ritiene più attuale la decisione, assunta all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere alla votazione del testo base non oltre le ore 16, in quanto è successivamente intervenuto un fatto nuovo, vale a dire la presentazione di un nuovo testo da parte dei relatori. Rileva, inoltre, come proprio il precedente richiamato dalla Presidenza avvalori la richiesta di sospensione formulata dalle opposizioni.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alle considerazioni dei deputati Sisto e Iezzi, rilevando anch'egli come sia intervenuto un fatto nuovo, costituito dalla presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo contenente il modello della scheda elettorale. Ritiene, pertanto, del tutto ragionevole la richiesta di una sospensione della seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di approfondire il contenuto del nuovo testo, rilevando peraltro che se tale correzione fosse stata introdotta precedentemente, come richiesto dalle opposizioni, vi sarebbe stato tutto il tempo per compiere i necessari approfondimenti prima della seduta odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nega che la presentazione del nuovo testo costituisca un fatto nuovo tale da superare le decisioni assunte all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricordando come nel corso di tale riunione la presentazione del nuovo testo fosse stata preannunciata dalla Presidenza.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il nuovo testo si limiti a introdurre un allegato di carattere meramente tecnico e come le caratteristiche essenziali della scheda elettorale fossero già indicate nel testo originario. Giudica, pertanto, strumentali le argomentazioni utilizzate dalle opposizioni.

Nel pieno rispetto delle decisioni che saranno assunte dalla Presidenza, ritiene dunque che la sospensione della seduta sulla base della mera presentazione di modifiche di carattere tecnico possa costituire un precedente inopportuno e che la richiesta in tal senso avanzata dalle opposizioni sia pretestuosa.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene ragionevole la proposta del Presidente di sospendere la seduta per venti minuti e di riprendere quindi la discussione al termine della sospensione.

Annagrazia CALABRIA (FI) rileva come i presupposti alla base delle decisioni sull'organizzazione dei lavori assunte all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, siano sostanzialmente mutati e stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza, che, a suo avviso, si traduce in una violazione dei diritti e delle prerogative delle opposizioni. Ritiene pertanto che l'orario stabilito per la conclusione dei lavori debba essere necessariamente procrastinato, ribadendo come il gruppo di forza Italia chieda un tempo suppletivo di discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadendo come la presentazione del nuovo testo fosse stata preannunciata nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ribadisce la propria disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti e ritiene che l'orario entro il quale procedere alla votazione sulla proposta di adozione del testo base possa essere posticipato alle 16.30.

Francesco Paolo SISTO (FI) contesta l'affermazione del Presidente, rilevando come nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sia stato possibile prendere contezza del nuovo testo, che, investendo un elemento essenziale

del procedimento elettorale necessita di approfondimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende la seduta fino alle 14,20 e avverte che la votazione sulla proposta di adozione del testo base avrà luogo entro le ore 16,30.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, seppure il circuito chiuso sia stato attivato, gli organi di stampa hanno segnalato che sono impossibilitati a seguire i lavori della Commissione. Chiede, pertanto, che la presidenza assicuri l'accesso al circuito chiuso da parte degli organi di stampa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Donzelli, segnala che, a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, l'accesso alla sala stampa è stato limitato. Assicura, tuttavia, che è stato consentito a tutti gli organi di stampa di accedere alla sala stampa per poter seguire i lavori della Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) preliminarmente si dichiara insoddisfatta dalla risposta della presidenza in merito alla sua richiesta di rivedere i tempi per l'adozione del testo base concordati nel corso dell'ultimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione alla luce delle modifiche apportate allo stesso testo.

Stigmatizzando che sono stati disattesi gli iniziali auspici, espressi anche nella relazione della proposta di legge C. 2329, in merito al coinvolgimento delle opposizioni nella stesura del testo e all'inopportunità che si discutesse della legge elettorale poco prima del voto sul *referendum* costituzionale, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della stabilità del diritto, come affermato anche dalla Commissione di Venezia, secondo la quale il continuo cambiamento delle norme elettorali rischia di disorientare l'elettore.

In proposito, ritiene che la maggioranza intende modificare l'attuale legge elettorale poiché questa non permetterebbe al MoVimento 5 Stelle di avere i numeri per tornare al Governo nella prossima Legislatura. Ricorda, inoltre, che nel corso delle audizioni svolte prima dell'inizio dell'esame del provvedimento, è emerso che i cardini su cui dovrebbe basarsi la legge elettorale sono la rappresentatività e la governabilità. Al riguardo, ritiene che il requisito della rappresentatività non sia adeguatamente rispettato nel testo proposto, anche a causa dell'alta soglia di sbarramento prevista.

Tutto ciò premesso, pertanto, ritiene che il testo base proposto dai relatori sia assolutamente da respingere.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che i giornalisti hanno segnalato che non è possibile seguire i lavori della Commissione dalla sala stampa per problemi tecnici relativi all'audio. In proposito, evidenzia come sia indispensabile il rispetto della decisione della Commissione di attivare il circuito chiuso di ripresa per garantire la pubblicità dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), concordando con il deputato Prisco, richiama l'attenzione dei colleghi e della presidenza sull'importanza della pubblicità dei lavori della Commissione come garanzia del fatto che i cittadini possano essere messi a conoscenza degli stessi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come il problema tecnico segnalato sia stato risolto.

Francesco Paolo SISTO (FI), concordando con i deputati Prisco e Iezzi, fa presente che l'attivazione del circuito chiuso non è utile se poi tale metodo di pubblicità dei lavori non è funzionante. Considerato che, a causa di problemi di natura tecnica, finora il dibattito sul provvedimento non è arrivato all'esterno della

Commissione, richiede maggiore attenzione e anche lealtà da parte della presidenza sul tema della pubblicità dei lavori.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), esprimendo disappunto per le modalità e le forzature con cui viene affrontato un tema tanto importante come quello della legge elettorale, e considerato che anche all'interno della maggioranza non vi è accordo in merito al testo base proposto, ritiene che la definizione del sistema elettorale dovrebbe essere approvata con una maggioranza ampia, che coinvolga anche le opposizioni. Concorda, inoltre, con i deputati Sisto e Iezzi, sul fatto che, alla luce dell'introduzione degli allegati contenenti le schede elettorali, sarebbe stato necessario rivedere le decisioni sui tempi di adozione del testo base da parte della Commissione.

Ritiene, poi, assolutamente inappropriato avviare l'esame della riforma della legge elettorale prima che si sia svolto il *referendum* costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. In proposito crede si stia dando per scontato quale sarà l'esito del voto e si chiede quali effetti potrebbe avere la vittoria del « no ». Nel richiamare che la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari allontana gli elettori dalle istituzioni, poiché le aree meno popolose del territorio nazionale non saranno adeguatamente rappresentate, ritiene essenziale che la legge elettorale che sarà approvata dal Parlamento provveda a correggere tale stortura.

Allo stesso modo, ritiene essenziale che venga chiarito come si garantirà la rappresentanza dei partiti più piccoli, che pure raccolgono il voto di numerosi elettori. Auspica, altresì, che sia chiarito in quale modo si intenda garantire la rappresentanza degli elettori all'estero.

Si chiede, inoltre, come la previsione nella scheda elettorale di liste da 3 a 8 candidati possa superare i rilievi della Corte costituzionale in merito alle preferenze e alle liste bloccate. In proposito, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre di nuovo il sistema delle preferenze.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico e a un dialogo che entri nel merito, in modo da comprendere se il testo proposto è utile oppure è semplicemente uno strumento per rinsaldare la maggioranza.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede di conoscere quale sia il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come la votazione sulla proposta di adozione del testo base sia prevista entro le ore 16,30 e invita i deputati a contenere gli interventi nel limite di dieci minuti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che il presidente non abbia risposto al quesito da lui posto, riguardante il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione.

Edoardo ZIELLO (Lega), intervenendo per richiamo all'articolo 8 del Regolamento, si associa all'intervento del deputato D'Ettore, chiedendo quale sia il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione prima del passaggio alla fase delle dichiarazioni di voto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione è di trenta minuti, ai quali va aggiunta un'ora per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) esprime perplessità sul computo dei tempi da parte della Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come, proprio al fine di assicurare una discussione più ampia, il termine per la conclusione dei lavori sia stato posticipato di trenta minuti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), venendo al merito del provvedimento, giudica il modello di scheda elettorale alle-

gato al nuovo testo presentato dai relatori del tutto inadeguato. Rileva, in particolare, come in tale modello siano riportate liste con un numero di candidati da quattro a otto e non sia pertanto prevista la possibilità, pure contemplata dal provvedimento, che siano presentate liste con tre candidati. Osserva come la scheda debba tenere conto dell'effettiva definizione dei collegi, la quale tuttavia è rimessa ad una delega legislativa per il cui esercizio sono peraltro previsti principi e criteri direttivi a suo avviso generici e, dunque, incostituzionali. Stigmatizza, inoltre, la previsione per cui nel caso di mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti il Governo può procedere comunque all'esercizio della delega.

Ribadisce quindi come il modello di scheda elettorale non sia coerente con il testo, mancando inoltre delle indicazioni circa il numero di righe contenute nelle schede e giudica del tutto ingiustificata dal punto di vista tecnico la fretta con la quale si procede, motivata esclusivamente dalla volontà di assecondare le esigenze politiche del segretario del Partito democratico.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni del deputato D'Ettore, ricorda come le caratteristiche strutturali del modello di scheda elettorale allegato alla proposta di testo base in esame siano uguali a quelle del modello di scheda elettorale allegato al testo base della legge elettorale approvato, con il voto favorevole anche dei gruppi della Lega e di Forza Italia, dalla I Commissione nella seduta del 26 settembre 2017, atteso che l'avvertenza recata nel modello di scheda, relativa all'indicazione del numero di righe delle schede, venne inserita successivamente, in sede di coordinamento formale del testo.

Ricorda inoltre come in quell'occasione il deputato Sisto preannunciò la presentazione di emendamenti volti a correggere e a migliorare il testo e come ciò confermi il fatto che l'adozione del testo base costituisce soltanto l'inizio di un percorso e come tale testo non possa essere confuso con il testo definitivo.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come, a suo avviso, si stia sovrastimando sia il rilievo della legge elettorale ai fini della stabilità del sistema politico sia l'importanza del passaggio procedurale costituito dall'adozione del testo base. Osserva, infatti, come la stabilità e l'efficienza dei governi non dipendano tanto dalla legge elettorale quanto dalle norme costituzionali sulla forma di Governo. Richiama, a conferma di ciò, la riforma del sistema elettorale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario introdotta con la legge ordinaria n. 43 del 1995, la cosiddetta « legge Tatarella », che prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza tale da assicurare la maggioranza assoluta dei seggi e che, tuttavia, non fu sufficiente a garantire la stabilità delle giunte regionali, in quanto tale obiettivo fu conseguito soltanto con l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, che introdusse l'elezione diretta del presidente della giunta e il principio « *simul stabunt simul cadent* » applicato al consiglio e alla giunta regionale.

Cita, inoltre, l'esperienza costituzionale della Germania, in cui la stabilità di governo non è assicurata dalla legge elettorale, bensì dalla titolarità del rapporto fiduciario in capo a una sola Camera, la quale soltanto può approvare la mozione di sfiducia costruttiva, e dalla previsione per cui il Cancelliere, nel caso di reiezione di una mozione di fiducia, può chiedere lo scioglimento anticipato del *Bundestag*, salvo che quest'ultimo elegga un nuovo Cancelliere entro ventuno giorni.

Giudica quindi con favore la proposta, avanzata dal professor Cheli, di attribuire il potere di approvare la mozione di sfiducia costruttiva al Parlamento in seduta comune e ricorda come, nel nostro ordinamento costituzionale, la titolarità del rapporto fiduciario in capo a entrambe le Camere costituisca un aspetto problematico, data la possibilità, peraltro verificatasi già a partire dalla prima applicazione

della « legge Mattarella », nel 1994, che uno schieramento raggiunga la maggioranza in una Camera soltanto.

Ribadisce conclusivamente come, a suo avviso, debbano essere ridimensionate sia l'importanza del sistema elettorale ai fini della garanzia della stabilità di governo sia la rilevanza della deliberazione di adozione del testo base, che costituisce soltanto un tassello di un percorso.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva preliminarmente come l'intento delle opposizioni non sia quello di condurre un ostruzionismo astratto e fine a sé stesso, bensì quello di assicurare il rispetto delle regole sul procedimento legislativo. Ciò premesso, anche a nome dei deputati Iezzi, Colucci, Prisco e D'Ettore chiede, ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento, l'attivazione delle procedure di cui al comma 5 del medesimo articolo, a norma del quale per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4 la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. Consegna quindi tale richiesta scritta alla Presidenza della Commissione.

Chiede, in particolare, che siano forniti gli elementi di cui alla lettera *b)* del citato articolo, con riferimento alla legittimità costituzionale della disciplina proposta, con particolare riguardo al rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 per quanto concerne il numero dei candidati di ciascuna lista, nonché gli elementi di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato comma 4, e che sia predisposta una relazione tecnica. Rileva, al riguardo, come sussistano precedenti di relazioni tecniche predisposte, peraltro su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, in occasione dell'esame di proposte di legge su analoga materia. Sottolinea come la richiesta formulata si basi sull'evidente incompletezza della proposta di testo base in esame e chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sia convocato ai fini dell'adozione delle determinazioni previste dal comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva nel prosieguo dell'esame di fornire una risposta alla questione posta dal deputato Sisto.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che certi toni drammatici sono stati alimentati dal Partito democratico piuttosto che dai gruppi di opposizione, dal momento è stato quel partito sottolineare la necessità assoluta di prevedere correttivi alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, segnalando, peraltro, l'esigenza di avviare un ciclo di riforme costituzionali delle quali, tuttavia, non vi è ancora alcuna traccia.

Dopo aver rilevato, inoltre, che il nuovo testo in esame non appare recare alcun correttivo, intervenendo piuttosto in termini peggiorativi, si augura che, una volta svolto il *referendum* confermativo, si possa finalmente cominciare a discutere in maniera seria di riforme istituzionali.

Marco DI MAIO (IV) invita anzitutto i gruppi a considerare che la Commissione è chiamata oggi a compiere solo un primo passaggio procedurale, quello dell'adozione del testo base, al quale seguirà un'articolata fase di esame, durante la quale poter affrontare con serietà le questioni in gioco.

Preannuncia, comunque, che il suo gruppo si asterrà nella votazione per l'adozione del testo base, auspicando che ciò possa stimolare l'avvio di un vero percorso di riforme costituzionali che consentano di affrontare i veri nodi istituzionali del paese. Pur rilevando che il suo gruppo preferirebbe un impianto di legge elettorale di stampo maggioritario, ritiene necessario che qualsiasi tentativo di riforma della legge elettorale in senso proporzionale sia innestato nell'ambito interventi più organici, che consentano di portare avanti una visione d'insieme. Richiama ad esempio l'esigenza di affrontare la questione del superamento del bicameralismo perfetto, ricordando peraltro come già adesso vige il sistema di monocameralismo di fatto,

considerato le modalità con cui vengono svolte l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Richiama altresì l'esigenza di introdurre alcuni meccanismi istituzionali, tra i quali cita la sfiducia costruttiva, per migliorare il funzionamento del regime parlamentare, evidenziando altresì l'opportunità di affrontare altre importanti riforme costituzionali, che riguardano l'autonomia degli enti territoriali e che consentano una più razionale organizzazione dei rapporti tra i vari organismi chiamati alla gestione delle situazioni emergenziali. Ritiene infatti riduttivo e illusorio tentare di incidere sulla forma di governo del paese attraverso mere modifiche alla legge elettorale.

Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha sempre ritenuto non prioritario un intervento sulla legge elettorale, opponendosi a qualsiasi tentativo di forzatura procedurale, giudicando necessario oggi intervenire in altri ambiti, come quelli connessi al rilancio economico, auspica si possa avviare un confronto ampio, che preveda anche il coinvolgimento delle opposizioni, al fine di affrontare in maniera organica le problematiche che riguardano il funzionamento dell'assetto istituzionale del Paese.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, quanto alla questione posta dal deputato Sisto, pur non ritenendo a suo personale giudizio essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa l'oggetto della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 79, commi 5 e 6, fa presente che, al fine di venire incontro alle esigenze dei gruppi di opposizione si darà corso a tale richiesta. È quindi sua intenzione convocare, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa prevista per lo svolgimento delle elezioni, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà possibile fissare un termine al Governo per la trasmissione dei dati richiesti.

Evidenzia quindi come il comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento della Camera dei deputati non precluda alla Commissione la possibilità di proseguire il proprio *iter* di esame in pendenza di tale richiesta, dal momento che il predetto comma 6 fa riferimento a deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo, laddove nella fase attuale si sta solo procedendo all'adozione del testo base, il quale, per sua natura, non costituisce evidentemente una votazione conclusiva. Ritiene dunque necessario proseguire i lavori passando dalla fase delle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta, formulata dai relatori, di adottare come testo base il nuovo testo presentato nella seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO (FI) si dichiara stupefatto della interpretazione delle norme dell'articolo 79 del Regolamento fornita dal Presidente, che ritiene lesiva dei diritti dell'opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno passare ora alla fase delle dichiarazioni di voto, facendo notare che non è in atto alcuna forzatura ai danni delle opposizioni.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene scorretto che il Presidente compia certe valutazioni prima ancora che sia convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, infatti, che l'articolo 79, comma 6, attribuisce rilevanza alle valutazioni del Presidente della Commissione solamente dopo che si registri, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'assenza della maggioranza prevista all'articolo 23, comma 6, del Regolamento, per respingere la richiesta di dati. Ritiene dunque opportuno convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che il comma 6 dell'articolo 79, riferendosi a deliberazioni conclusive della Commissione riguardanti ciascun articolo del testo, non preclude la possibilità di procedere all'adozione del testo base in presenza di una richiesta di informazioni

e dati al Governo avanzata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 79.

Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia come l'articolo 79, comma 6, del Regolamento obblighi il Presidente a convocare l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi immediatamente dopo che sia formulata la richiesta di relazione tecnica e di comunicazione dei dati al Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che i chiarimenti procedurali da lui forniti siano pienamente conformi al chiaro dettato dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Edoardo ZIELLO (LEGA) ritiene che l'interpretazione regolamentare fornita dal Presidente sia inaccettabile, dal momento che la proposta di testo base riguarda gli articoli del testo, e sia volta esclusivamente a salvaguardare la maggioranza, dal momento che quest'ultima non dispone dei numeri necessari nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa notare che dalla lettura dell'articolo 79, comma 6, si evince chiaramente che l'esigenza di garantire l'integrità dell'istruttoria legislativa emerge immediatamente dopo la formulazione della richiesta di relazione tecnica o di comunicazione di dati al Governo, non potendo che determinare quindi, nel caso di specie, un rinvio dell'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che il contenuto dell'articolo 79, comma 6, sia chiaro e non ammetta interpretazioni fuorvianti.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il comportamento del Presidente, che dovrebbe garantire una corretta applicazione delle regole, sia grave e volto a sopraffare i diritti dell'opposizione, alterando la dialettica parlamentare. Afferma infatti che il Presidente ha l'obbligo di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di consentire l'approfondimento richiesto dai gruppi di opposizione, evitando di dar luogo ad interpretazioni fuorvianti del Regolamento.

Fa notare che in questo modo il Presidente diviene complice degli interessi di parte del Partito democratico, venendo meno a doveri imposti dal suo ruolo e contravvenendo allo spirito stesso del suo gruppo, che ha sempre rivendicato il rispetto delle regole. Ritiene, dunque, che il Presidente stesso dovrebbe vergognarsi per il modo con cui sta conducendo i lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, respinge le accuse del deputato Sisto.

Emanuele PRISCO (FDI), nel ritenere che dietro al rifiuto della presidenza di svolgere ulteriori approfondimenti vi sia esclusivamente l'esigenza politica della maggioranza di approvare il testo base entro la giornata odierna, chiede che si proceda a interpellare la Giunta del Regolamento in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Prisco, assicura che sono stati già svolti gli adeguati approfondimenti.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ricorda che l'articolo 79, comma 4, afferma che « la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo ». Al riguardo, ritiene necessario che la Commissione svolga i necessari approfondimenti prima di procedere all'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Iezzi, garantisce che il dettato del Regolamento è pienamente rispettato. Ritiene di aver chiarito la questione e pertanto, annuncia che non consentirà ulteriori interventi sull'applica-

zione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), intendendo intervenire per un richiamo al Regolamento sull'articolo 79, comma 4 e seguenti, e rammaricandosi della decisione presa dalla presidenza, ritiene che sarebbe più utile se il Presidente conducesse i lavori con uno spirito più collaborativo nei confronti delle opposizioni.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede di intervenire per un richiamo al Regolamento in merito all'articolo 79, commi 4 e seguenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* replicando al collega Iezzi, fa presente che la presidenza non può consentire ulteriori interventi sull'applicazione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento, poiché tale argomento è stato sufficientemente chiarito. In proposito richiama il parere adottato dalla Giunta per il Regolamento il 24 ottobre 1996, in cui si afferma che la valutazione circa l'attinenza e l'ammissibilità del richiamo al Regolamento è rimessa in via esclusiva alla presidenza. Ricorda, inoltre, che, in tale contesto, il richiamato parere fa carico alla presidenza di non consentire che siano riproposte, dal medesimo deputato o da altri, neppure sotto specie di diversa argomentazione, questioni già decise.

Fa quindi notare al deputato Iezzi che è la Presidenza a dare la parola e che nessuno può intervenire senza che gli sia stata data la parola.

Alla luce dell'insistenza del deputato Iezzi a intervenire ancora sull'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento, invita gli assistenti parlamentari a spegnere il suo microfono.

(*Vive proteste dei deputati Iezzi e Ziello e di deputati dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nell'evidenziare la gravità delle decisioni della presidenza, che, a suo avviso, prevaricano i diritti delle opposizioni, impedendo nello specifico al rappresentante di gruppo del più grande gruppo di opposizione di intervenire, e rispondono esclusivamente alla necessità di adottare il testo base entro la giornata odierna per sancire un accordo elettorale all'interno della maggioranza, rinuncia a svolgere il suo intervento solo per rispetto degli assistenti parlamentari chiamati ad agire dalla presidenza.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che l'articolo 43 del Regolamento consente ai deputati di intervenire anche più volte per richiami al Regolamento. Pertanto, a suo avviso, la presidenza avrebbe fatto meglio a sospendere la seduta, invece che imbavagliare i deputati impedendo loro di intervenire.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per un richiamo al Regolamento in merito all'articolo 21, sulle funzioni del Presidente della Commissione, stigmatizza l'espressione « mi vergognerò più tardi » che, nel corso di un suo intervento precedente, ha sentito utilizzare dal Presidente.

In proposito, ritiene sia necessario porre un limite alla ormai dilagante personalizzazione del ruolo del Presidente, che si traduce in provocazioni e in prevaricazioni della presidenza nei confronti delle opposizioni, tra le quali, da ultimo, il diniego opposto nei confronti del deputato Iezzi che chiedeva di intervenire per un richiamo al Regolamento.

Al riguardo, richiamando la correttezza e l'imparzialità dei precedenti presidenti della Commissione Affari costituzionali, ricorda che il Presidente della stessa dovrebbe rappresentare tutta la Commissione e non solo il partito politico a cui appartiene.

Rammentando che non vi è la necessità di esaminare provvedimento in discussione con urgenza, ritiene quindi indispensabile riprendere il corretto andamento dei lavori e consentire a tutti i deputati che lo richiedono di intervenire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* replicando ai deputati intervenuti, ribadisce quanto testé affermato circa il fatto che la questione più volte posta è già stata chiarita e che dunque non è più possibile intervenire su di essa, alla luce del richiamato parere della Giunta per il Regolamento adottato il 24 ottobre 1996.

Federico FORNARO (LEU), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo gruppo sul testo base proposto dai relatori. In proposito, ritiene che il sistema elettorale proporzionale sia quello più adatto alla fase storica e politica che sta vivendo il nostro Paese. A suo avviso, infatti, il cosiddetto « correttivo antiframmentazione », ossia la soglia di sbarramento al 5 per cento, priva di rappresentanza troppi elettori.

Auspica, pertanto, che si possa rivedere tale previsione in un'ottica di dialogo costruttivo nella maggioranza e con l'opposizione, considerata anche l'importanza e la delicatezza che la legge elettorale riveste nel nostro ordinamento.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo base proposto dai relatori.

Valentina CORNELI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dai relatori, ritenendo il testo in esame equilibrato, seppure certamente suscettibile di miglioramenti e correttivi che potranno essere introdotti nel prosieguo dell'esame.

Rivendica quindi la coerenza politica del Movimento 5 Stelle nel perseguire, anche per quanto riguarda la legge elettorale, non i propri interessi particolari, bensì l'interesse del Paese, nel rispetto della Costituzione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), con riferimento alle affermazioni della deputata Corneli, giudica del tutto inappropriato il richiamo all'interesse generale e alla Costituzione, in quanto risulta evidente come il provvedimento in esame risponda al solo scopo di consentire ai deputati della maggioranza di continuare a mantenere a tutti i costi il proprio seggio parlamentare. Rileva come la maggioranza abbia intrapreso la strada dello scontro continuo con le opposizioni basandosi sulla forza dei numeri, che peraltro non corrispondono agli effettivi consensi nel Paese, precludendo la possibilità di svolgere un lavoro condiviso che sarebbe stato certamente più proficuo. Sottolinea come sia evidente che tale accelerazione dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale risponde all'esigenza politica del Partito democratico di giustificare la posizione favorevole nel *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ricorda peraltro come in occasione dell'approvazione della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari le forze politiche dell'allora maggioranza, vale a dire la Lega e il Movimento 5 Stelle, avessero convenuto circa il fatto che non fossero necessarie modifiche sostanziali della legge elettorale e come ci si fosse limitati a un circoscritto intervento di adeguamento, e ritiene che il mutamento di posizione del Movimento 5 Stelle sia imputabile alla considerevole riduzione del consenso elettorale di tale forza politica e alla conseguente volontà di prolungare il più possibile la durata della legislatura e di evitare il prevedibile successo del centrodestra nel caso di elezioni anticipate.

Rileva come il sistema elettorale delineato dalla proposta in esame, vale a dire un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento che sarà molto probabilmente ridimensionata, prefiguri il ripristino del sistema vigente nella prima Repubblica, vale a dire un sistema nel quale i cittadini non vengono ascoltati e le decisioni vengono assunte dalle segreterie dei partiti, e ritiene che anche la proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato, vada in questa direzione.

Ricorda quindi come le leggi elettorali che si sono succedute a partire dal 1993 abbiano sempre cercato di trovare un

punto di equilibrio tra le esigenze di rappresentatività e di governabilità mentre, al contrario, il testo base proposto dai relatori rinunci al perseguimento di tale obiettivo, sacrificando l'esigenza della governabilità e abdicando al ruolo del legislatore, che è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze contrapposte.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) dichiara che non parteciperà alla votazione sull'adozione del testo base.

Rinviando alle considerazioni espresse nel corso del suo precedente intervento, ribadisce come le modalità con le quali si sta procedendo all'esame del provvedimento siano, a suo avviso, del tutto inappropriate, attesa la delicatezza della materia.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le perplessità manifestate anche all'interno della maggioranza siano un'ulteriore conferma del fatto che le scelte compiute dalla maggioranza medesima rispondano a interessi particolari.

Evidenzia quindi come le leggi elettorali dovrebbero essere discusse con il massimo coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche e stigmatizza con forza il mancato coinvolgimento delle opposizioni. Denuncia come si neghi addirittura il diritto delle opposizioni di partecipare alle discussioni, e ciò esclusivamente al fine di assecondare le esigenze di un partito della maggioranza, e come la Presidenza si sia assunta la responsabilità di concorrere a tale situazione.

Osserva come l'obiettivo essenziale del provvedimento in esame sia quello di impedire o ridimensionare la vittoria dell'avversario politico.

Rileva, altresì, come con il provvedimento in esame si torni alla prima Repubblica, con l'introduzione di un sistema proporzionale senza neppure prevedere le preferenze, con l'eliminazione delle coalizioni, dell'obbligo di depositare il programma politico e dell'indicazione del capo della coalizione e con l'attribuzione di fatto alle segreterie dei partiti del potere di predisporre le liste elettorali, vanificando sostanzialmente il voto.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'unico servizio che le forze politiche dell'attuale maggioranza possono rendere al Paese sia quello di lasciare il Governo.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC) ritiene che la forzatura imposta dalla maggioranza sia inaccettabile, facendo notare che la mancata risposta da parte dei relatori sui tanti quesiti posti dalle opposizioni sia la prova del totale disinteresse al confronto.

Ritiene si sia dinanzi ad un atto di prepotenza, facendo notare che il presidente non ha svolto correttamente il proprio ruolo di *super partes*, dimostrandosi esclusivamente attento a preservare gli equilibri interni della maggioranza. Si chiede come avrebbe reagito il M5S di fronte a certi atteggiamenti, se fosse stato all'opposizione, ricordando che nella scorsa legislatura i suoi membri si lasciarono andare ad atteggiamenti spesso fuori luogo, a differenza dei gruppi di opposizione attuali.

Entrando nel merito delle questioni, ritiene sbagliato affrontare il tema della legge elettorale prima ancora di conoscere l'esito del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale della riduzione del numero dei parlamentari. Giudica pericoloso manipolare le leggi o la costituzione con intenti populisti per un proprio tornaconto elettorale, facendo notare, peraltro, che i presunti correttivi messi in campo non appaiono adeguati.

Ritiene inoltre che il testo in esame non offra garanzie di chiarezza per i cittadini, dal momento che, mancando l'indicazione della coalizione e dei *leader*, si lascia spazio a mere manovre di potere. Ritiene in conclusione che si stia realizzando un pericoloso compromesso politico, volto esclusivamente a soddisfare logiche di maggioranza, con il rischio di provocare grave danni di cui si pagheranno per anni le conseguenze.

Francesco Paolo SISTO (FI) fa notare che il testo in esame, che giudica una vera e propria nefandezza, appare esclusivamente volto a mantenere equilibri interni

alla maggioranza. Sottolinea come si intenda esclusivamente accogliere le richieste del segretario del Partito democratico al fine di giustificare l'alleanza di governo con il M5S, ricordando, peraltro, che il medesimo Partito democratico si è sempre schierato a favore di un sistema maggioritario che rendesse chiara la responsabilità di governo subito dopo le elezioni.

Segnala quindi come il Partito democratico persegue ora una finalità opposta, condividendo un testo che propone invece la frammentazione politica, soprattutto a danno della rappresentatività nei territori del meridione. Ricorda che lo stesso Partito democratico, invece, è stato incline a scambi politici con alcuni forze politiche presenti nel nord del Paese, per assicurare sostegno a certi Governi, richiamando, ad esempio, il caso dell'assegnazione dei seggi parlamentari in Trentino.

Ritiene paradossale e ridicolo avanzare la proposta dell'introduzione del sistema delle preferenze nell'ambito di una legge elettorale di impianto proporzionale, rilevando che in tal modo si rischia di ritornare a vecchie pratiche di scambio politico appartenenti ad altre epoche storiche. Considera altresì inaccettabile che alcuni esponenti politici cambino idea in materie così delicate esclusivamente per accontentare le esigenze di un segretario di partito, alterando gli equilibri istituzionali e costituzionali solamente per garantire la sopravvivenza di un Governo. Ritiene altresì sbagliato, ricollegandosi al contenuto della proposta di legge C. 2238, a prima firma del deputato Fornaro, modificare la Costituzione al fine di garantire una legge elettorale uniforme tra Camera e Senato, che peraltro, a suo avviso, non consentirà ai cittadini di conoscere il reale esito delle elezioni.

Evidenzia quindi come tale modo di procedere leda gravemente l'immagine del Parlamento e della stessa I Commissione, facendo presente che il nuovo testo proposto, non consentendo una valutazione circa l'ampiezza delle liste dei candidati, potrebbe risultare incostituzionale, ritenendo inaccettabile sottoporre a votazione un testo, in materia elettorale, che risulti privo di certi essenziali requisiti normativi.

Osserva quindi che Forza Italia non intende essere in alcun modo complice di un simile scempio giuridico – peraltro imposto da schieramenti che, a suo avviso, oggi non rappresentano alcuna reale maggioranza nel Paese – preannunciando che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sull'adozione come testo base del nuovo testo proposto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2329 formulato dai relatori nella seduta odierna.

(I gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia abbandonano l'aula).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2329 formulato dai relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali (C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e C. 2589 Sisto).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2329 BRESCIA ADOTTATO COME BASE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-*bis* è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi

dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » e le parole da: « e dei voti di ciascun candidato » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

t) all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista »;

5) alla lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis)* »;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)*, quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

4) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e-bis)*, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

5) la lettera *g)* è abrogata;

6) alla lettera *h)*, i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati

in quella circoscrizione ai sensi della lettera *e-bis)*, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

7) la lettera *i)* è abrogata;

aa) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

bb) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato;

dd) le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « Per la assegnazione degli altri seggi » sono soppresse e le parole: « costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia » sono sostituite dalle seguenti: « cui è »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « e alle coalizioni di liste » sono soppresse;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) al comma 4, le parole da: « , ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*:

1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;

2) al secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » sono soppresse;

f) all'articolo 13, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) alla lettera *d)*, le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista »;

i) all'articolo 16-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « singole regioni » sono sostituite dalle seguenti: « sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati »;

2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

3) alla lettera *e)*;

3.1) il numero 1) è abrogato;

3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;

4) alla lettera *f)*, le parole: « e delle coalizioni di liste » e « , numeri 1) e 2) » sono soppresse;

l) all'articolo 17:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *i-bis)*. Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;

2.2) alla lettera *a)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale », al terzo periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse, al quarto periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: « coalizioni di liste o singole » sono soppresse;

2.3) la lettera *b)* è abrogata;

2.4) alla lettera *c)*, le parole: « alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *a)* » e le parole: « delle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera *a)* »;

m) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

n) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti »;

o) le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

ALLEGATO 1

Tabella A-*bis* (articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

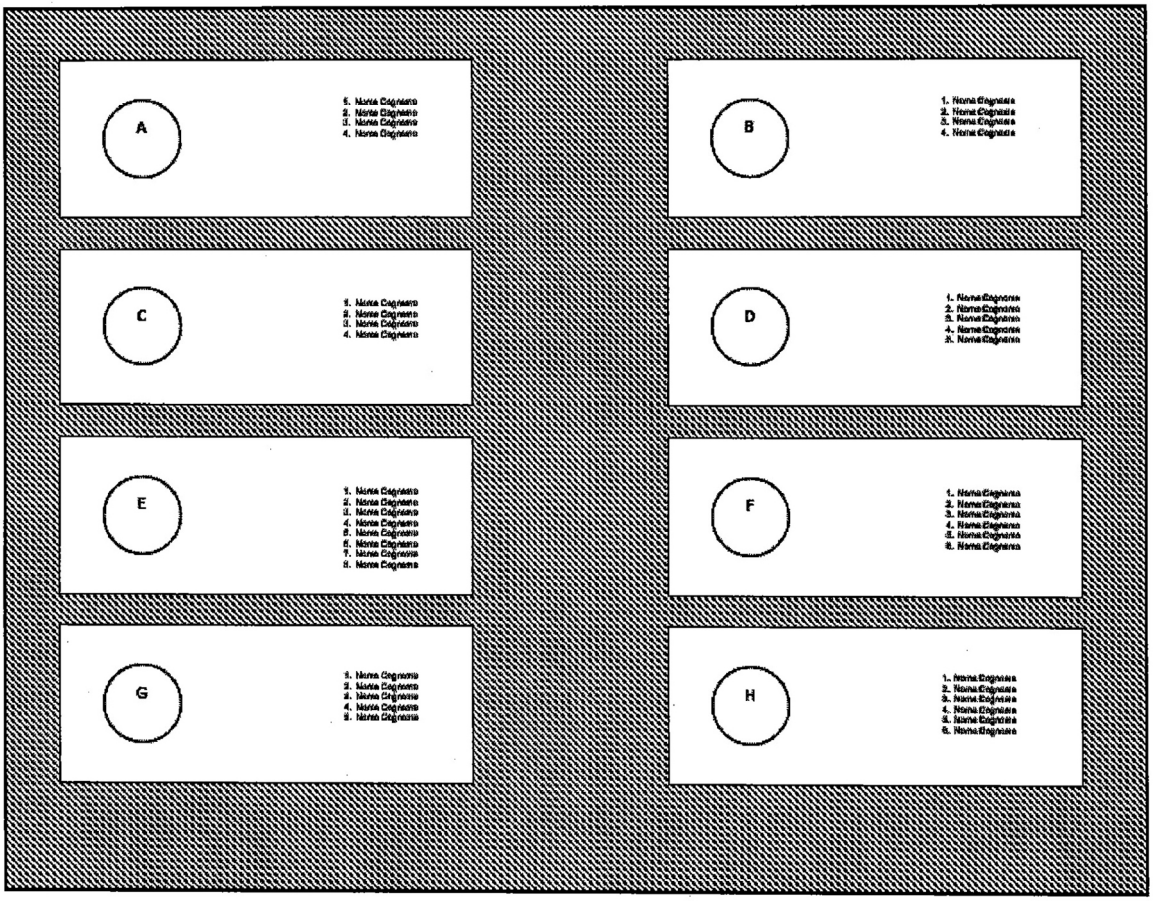

ALLEGATO 2

Tabella A-*ter* (articolo 31, comma 5)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

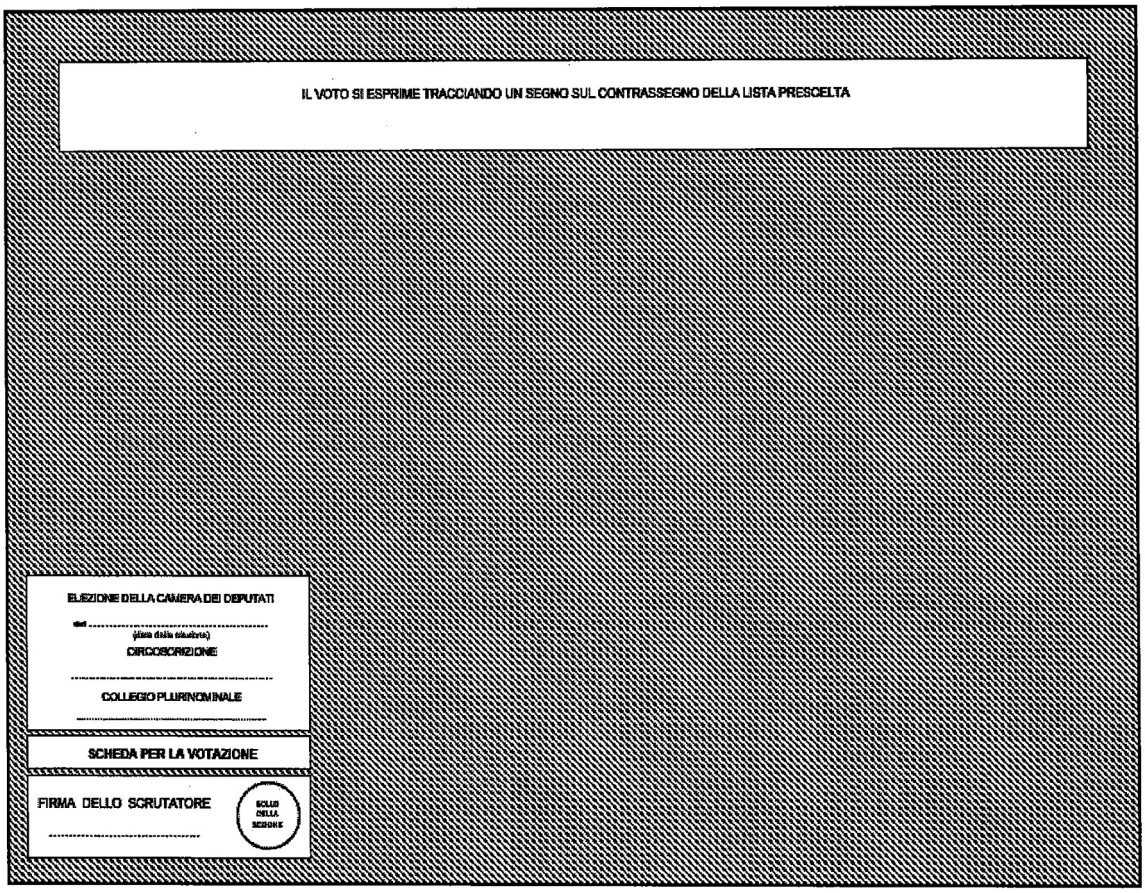

ALLEGATO 3

Tabella A (articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

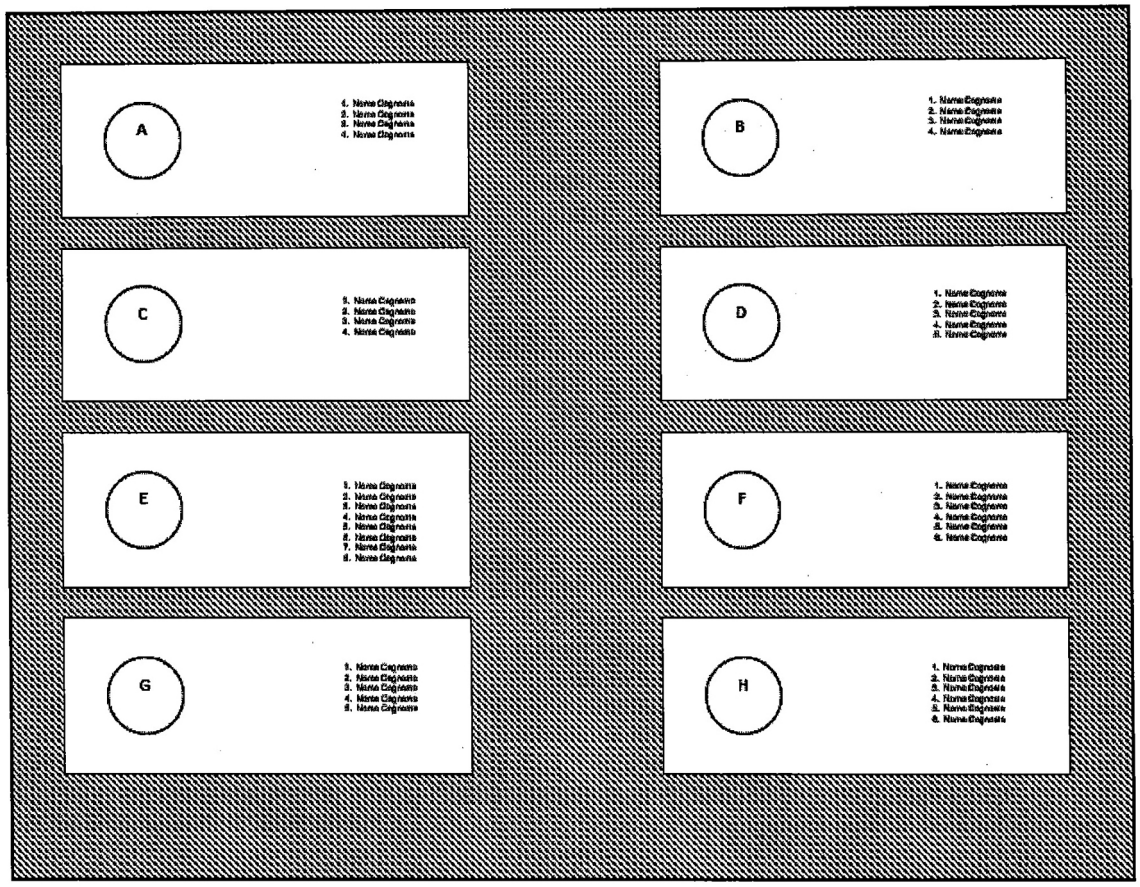

ALLEGATO 4

Tabella B (articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

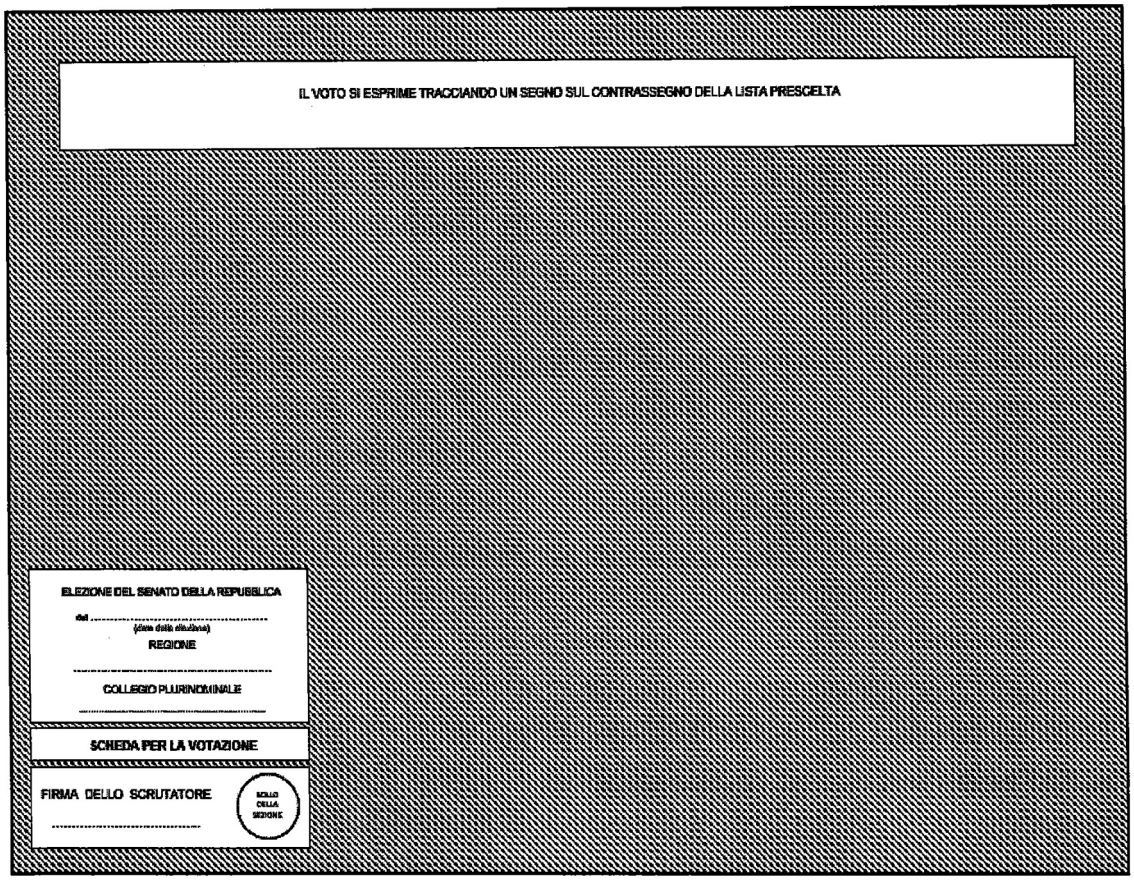

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma, il 1º luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Atto n. 191 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, del Generale di divisione Adelmo Lusi, comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute-NAS, e del Colonnello Luigi Cortellessa, comandante del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 11.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma, il 1º luglio 2019.
C. 2322 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 marzo scorso il relatore, onorevole Soverini, aveva svolto la relazione sul provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la collega Bartolozzi, che si era legittimamente allontanata dal Palazzo per un impegno di lavoro, non si è trovata nelle condizioni di arrivare in tempo per l'inizio della seduta della Commissione, essendo il messaggio di modifica della precedente convocazione pervenuto soltanto pochi minuti prima del nuovo orario fissato dal presidente. A nome della collega, chiede pertanto di sospendere brevemente i lavori al fine di consentirle di arrivare. Pur consapevole del fatto che il presidente ha acquisito per le vie brevi il consenso dei rappresentanti dei gruppi per l'anticipo dell'orario della seduta, ritiene che non sia questo il modo di procedere, considerato che sono trascorsi pochissimi minuti tra l'invio del messaggio relativo alla nuova convocazione e l'avvio dei lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto delle considerazioni della collega Bisa, fa presente che l'anticipazione della seduta è stata richiesta dai rappresentanti dei gruppi. Nel fare presente altresì di essersi limitato a venire incontro a tali richieste, chiede al rappresentante del gruppo di Forza Italia di esprimere la propria opinione in merito alla possibilità di anticipare i lavori inizialmente previsti per le ore 13.

Michele BORDO (PD) ritiene che non si possano interrompere i lavori della Commissione per attendere l'arrivo della collega Bartolozzi.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel sottolineare che la Commissione è stata convocata *ad horas*, ritiene che si possa accogliere la richiesta della collega Bartolozzi, che considera più che corretta.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce che i lavori della Commissione sono stati anticipati con l'accordo di tutti i gruppi.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel far presente di non aver avanzato alcuna richiesta di anticipo della seduta prevista alle ore 13, precisa di essersi limitato a prendere atto della nuova convocazione, sottolineando nel contempo che la collega Bartolozzi ha diritto di partecipare ai lavori della Commissione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), in considerazione del fatto che la Commissione Giustizia è al momento riunita in sede consultiva, propone che il rappresentante del gruppo di Forza Italia acquisisca per le vie brevi le posizioni della collega Bartolozzi in ordine al provvedimento in esame e se ne faccia portavoce. Ritiene infatti che non sia opportuno sospendere i lavori della Commissione per acquisire il parere, seppur autorevole, della collega Bartolozzi.

Franco VAZIO (PD) propone di procedere intanto con gli eventuali interventi degli altri componenti della Commissione, nell'eventualità che nel frattempo la collega possa arrivare, risolvendo in tal modo la questione. Precisa comunque che l'anticipazione della seduta è avvenuta sulla base dell'intendimento di tutti i rappresentanti dei gruppi di concludere i lavori della Commissione prima della ripresa della seduta dell'Assemblea.

Pierantonio ZANETTIN (FI) manifesta il proprio consenso a proseguire i lavori della Commissione secondo lo schema indicato dal collega Vazio.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede pertanto se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime la convinzione che, sui disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, e in particolare su quello in oggetto, la Commissione Giustizia non debba procedere d'ufficio, senza alcun approfondimento specifico, come purtroppo troppo spesso avviene. Nella fattispecie, nel far presente che Forza Italia è favorevole alla ratifica di simili accordi, come è nella tradizione del partito su tali materie, tiene a sottolineare che il Burkina Faso è uno dei paesi della fascia meridionale del Sahel che di recente sono interessati da criticità di natura geopolitica connessi all'attività di gruppi terroristici di matrice islamica. Pertanto, nel rilevare la necessità di mantenere con il Paese, di cui ricorda l'appartenenza alla tradizione coloniale francese, rapporti saldi anche nel quadro dell'Unione europea, ritiene che in sede di cooperazione giudiziaria e di difesa si debba tener conto della citata evoluzione, raccomandando al Governo di porre la dovuta attenzione affinché nell'ordinamento nazionale vengano introdotti principi di serio contrasto alle pericolose involuzioni in atto. Reputa pertanto importante che nelle attività connesse all'attuazione di simili accordi sia svolto un monitoraggio attento e approfondito della deriva in corso verso principi giuridici che non possono essere accettati, promuovendo al contrario il rispetto delle garanzie dei cittadini e delle minoranze.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori, formula una proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che è in corso la votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare il proprio dispiacere e il proprio rammarico per l'accaduto, preannunciando l'intenzione di svolgere sull'argomento un intervento in Assemblea. Fa presente che, in considerazione del fatto che la Commissione era convocata per le ore 13, aveva legittimamente preso un impegno di lavoro e che in tale occasione alle 10.42 le è pervenuto un messaggio con cui si dava notizia dell'anticipo della seduta alle 10.45. Ritiene che il presidente non possa procedere in tal modo, a meno che non sia convinto di avere tutti i componenti la Commissione alla sua mercé, fissando una seduta nell'arco di pochissimi minuti e negandole il diritto a partecipare all'Ufficio di presidenza in qualità di segretario di Commissione, nonché di seguire i successivi lavori. Nel sottolineare che si tratta di diritti che il presidente è chiamato a garantire nei confronti di ciascun membro della Commissione, preannuncia l'intenzione di informare il Presidente della Camera dell'accaduto. Evidenzia inoltre un ulteriore aspetto che contribuisce ad aggravare la situazione, rammentando come stamattina, sospettando che il presidente potesse anticipare la seduta, avesse chiesto e ottenuto conferma via sms dal presidente della convocazione della Commissione per le ore 13. Ritiene pertanto che la presidenza del collega Perantoni sia iniziata nel peggiore dei modi, rammentando che, dopo un analogo episodio da parte dell'allora presidente Businarolo, tale situazione non si era più riproposta.

Carla GIULIANO (M5S) interviene per confermare quanto già sottolineato dal presidente, ribadendo che l'anticipazione della seduta è stata concordata tra i rappresentanti dei gruppi, senza che Forza Italia manifestasse alcun dissenso. Pur non disconoscendo la legittima esigenza della

collega Bartolozzi di partecipare all'Ufficio di presidenza in qualità di segretario di Commissione, fa tuttavia presente che in quella sede era presente il rappresentante di gruppo di Forza Italia.

Cosimo Maria FERRI (IV) interviene nel tentativo di stemperare gli animi, facendo presente di aver aderito con favore, in qualità di semplice componente del gruppo Italia Viva, alla proposta di anticipare la seduta della Commissione. Nel ritenere pertanto che l'attuale situazione sia stata determinata da un disguido, evidenzia che il presidente si è limitato ad assecondare le richieste dei colleghi ed esprime la convinzione che simili episodi non si verificheranno in futuro. Propone quindi che, adottando un approccio flessibile, si possa consentire alla collega Bartolozzi di esprimere le proprie posizioni sul provvedimento appena concluso, nonostante csi sia già proceduto alla votazione della relativa proposta di parere.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ribadendo di non aver avanzato alcuna richiesta di anticipare i lavori della Commissione, precisa di essersi limitato a prendere atto della convocazione pervenuta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel concordare con la ricostruzione del collega Ferri, fa presente che il gruppo di Forza Italia, pur non avendo avanzato alcuna richiesta di anticipare i lavori della Commissione, non ha tuttavia manifestato alcuna contrarietà rispetto a tale ipotesi né ha posto la questione in sede di Ufficio di presidenza. Nel prendere atto che in talune occasioni andare incontro alle esigenze dei colleghi può comportare qualche malinteso, precisa di non aver avuto alcuna intenzione di limitare le prerogative di alcuno, tanto meno della collega Bartolozzi che è solita sottoporre argomenti pregnanti all'attenzione della Commissione. In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dei lavori ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313 Di Stasio.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Giuliano, aveva svolto la relazione sul provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice,

onorevole Giuliano, aveva svolto la relazione sul provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.
(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Bartolozzi aveva avanzato richieste di chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS, su richiesta del relatore che ha fatto proprie le richieste della collega Bartolozzi, fornisce un quadro complessivo delle risorse di cui il Ministero della Giustizia dispone. Sottolinea che occorre inserire la valutazione di questo specifico atto nell'ambito della più complessiva valutazione della totalità delle risorse attribuite al medesimo Ministero. Ricorda che alcuni dati, relativi agli anni pregressi, sono stati già comunicati. In particolare, al fine di fornire un quadro quanto più esaustivo delle risorse pluriennali assegnate alla giustizia per il finanziamento di interventi infrastrutturali, in aggiunta alle ordinarie risorse finanziarie, segnala le risorse relative alla precedente ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che ha rifinanziato il Fondo già destinato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. A tale riguardo, evidenzia che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019, sono state ripartite le risorse tra le varie amministrazioni centrali dello Stato e che al Ministero della giustizia sono stati assegnati fondi per un ammontare complessivo pari a 725.400.000 euro per il periodo che va dall'anno 2018 all'anno 2033. Ricorda che la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), all'articolo 1, comma 95, ha previsto il Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese con una dotazione finanziaria di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla realizzazione di interventi per investimenti volti allo sviluppo del Paese nei limiti della dotazione pluriennale dello stesse risorse per il periodo 2019-2033. Sottolinea che la ripartizione del Fondo, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, ha destinato all'Amministra-

zione della Giustizia, risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a euro 650.000.000. Di tale importo 386.819.000 euro risultano destinati a interventi di edilizia giudiziaria, 30.000.000 euro a interventi di edilizia penitenziaria e 233.181.000 euro a interventi connessi all'informatizzazione giudiziaria. Rammenta che l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto il finanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con una dotazione residuale di 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. In relazione alla ripartizione del suddetto Fondo, prevista dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, è prevista per la giustizia l'assegnazione, su base pluriennale, di 197 milioni di euro, di cui euro 37.018.967 per interventi in materia di edilizia giudiziaria, euro 114.981.033 per interventi in materia di efficientamento energetico e edilizia penitenziaria, euro 45.000.000 per interventi in materia di informatizzazione giudiziaria, connessi in particolare all'adeguamento e la messa in sicurezza dei sistemi e delle reti. Rappresenta infine che l'attuale dotazione complessiva pluriennale a disposizione del Ministero della giustizia, anche rinveniente dalla ripartizione dei diversi Fondi, per i principali settori di spesa destinati al potenziamento infrastrutturale risulta la seguente: edilizia giudiziaria, 1.060 milioni di euro fino all'anno 2032; edilizia penitenziaria, 536 milioni di euro fino all'anno 2033; informatica giudiziaria, 1.650 milioni di euro fino all'anno 2033. Riporta, infine, un quadro riepilogativo degli stanziamenti complessivi contenuti nel bilancio di previsione del Ministero della Giustizia nel triennio 2018-2020, che presentano un *trend* in crescita constante. In particolare sottolinea che, mentre il bilancio di previsione del 2018 del Ministero della Giustizia era di 8.257.804.069 euro e quello del 2019 di 8.582.153.608 euro, quello del 2020 è di 8.901.562.458 euro, riscontrando quindi un incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 4.10 per l'anno 2018, del 3.93 per l'anno 2019 e del 3.72 per l'anno 2020.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i dati forniti, non può non sottolineare come tuttavia la richiesta che aveva avanzato nella precedente seduta era di altra natura, avendo chiesto di poter acquisire la relazione che il Ministero della Giustizia, come tutti gli altri dicasteri, è tenuto a predisporre entro il 15 settembre di ogni anno e sulla cui base il Fondo investimenti viene ripartito. Evidenzia che invece il sottosegretario si è limitato a integrare, aggiornandolo, un intervento già svolto dal sottosegretario Ferraresi, il 29 maggio scorso, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 81 recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per l'anno precedente. Si ritiene pertanto « presa in giro » dal rappresentante del Governo che non solo non le fornisce quanto richiesto, ma che altresì definisce un incremento ciò che a suo avviso rappresenta un decremento. Sottolinea, inoltre, che i fondi per l'edilizia penitenziaria non gravitano sul Ministero della Giustizia, bensì su quello per lo Sviluppo economico e ribadisce che l'acquisizione della citata relazione del Ministero della Giustizia è a suo avviso imprescindibile per il proseguimento dei lavori, ritenendo che, solo valutando la stessa, si possano comprendere le ragioni per le quali sono state attribuite al comparto giustizia delle dotazioni così esigue.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS, nel replicare all'onorevole Bartolozzi, sottolinea che, fermo restando che il giudizio politico di ciascun gruppo sulla sufficienza o meno dei dati forniti è ovviamente insindacabile, è logico che l'intervento da lui svolto sia in parte coincidente con quello effettuato in altra occasione dal collega Ferraresi, in quanto in entrambi i casi ci si riferisce a dati di bilancio il cui esame consente di acquisire un quadro complessivo della materia. Precisa, inoltre, che l'incremento va valutato sommando le risorse complessive.

Roberto TURRI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua relazione, non si ritiene tuttavia soddisfatto, rammentando che ciò che il suo gruppo aveva chiesto era di poter acquisire la relazione che il Ministero della Giustizia, come tutti gli altri dicasteri, è tenuto a predisporre entro il 15 settembre di ogni anno e sulla base delle quali il fondo investimenti viene ripartito. Evidenzia, invece, come nonostante l'intervento del sottosegretario, il suo gruppo continui a rimanere nella difficoltà di comprendere come si sia arrivati alla distribuzione di tali cifre.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce la propria insoddisfazione nel constatare come l'Esecutivo abbia intensificato gli investimenti solo fino al 2022, anno in cui terminerà la legislatura, per poi ridurre drasticamente gli importi negli anni successivi. Ritiene che tale decisione derivi dalla mancanza di interesse del Governo per ciò accadrà al termine del proprio mandato.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nel replicare alla collega Bartolozzi, evidenzia che, al di là del processo alle intenzioni, anche l'economia aziendale prevede che ci possano essere delle oscillazioni negli stanziamenti per cui alcuni anni possono essere previsti investimenti di entità maggiore rispetto ad altri. Sottolinea, quindi, che oltre ai dati numerici, il Fondo di cui al provvedimento in esame non costituisce l'unica risorsa destinata al comparto giustizia. Evidenzia che la sua valutazione favorevole si è basata sulla finalità del fondo che è destinato a promuovere lo sviluppo del Paese e che di conseguenza ha privilegiato il finanziamento delle infrastrutture strategiche ed il potenziamento delle aree di crisi industriale complessa che, ricorda, essere ben quattordici sparse sul territorio nazionale. Per tale ragione conferma la propria proposta di delibera favorevolmente.

Giusi BARTOLOZZI (FI) richiama il contenuto del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento, secondo cui le procedure di acquisizione degli elementi informativi ritenuti necessari sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel considerare esaustiva l'illustrazione dei dati da parte del sottosegretario, ritiene che si possa procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama nuovamente il rispetto del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento, evidenziando come la richiesta della citata relazione sia stata avanzata da un numero di deputati superiore a quello fissato dalla norma regolamentare.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Giorgis ha appena messo a disposizione i dati richiesti.

Giusi BARTOLOZZI (FI), precisa che la sua richiesta riguarda non i dati forniti dal sottosegretario, bensì la relazione che ciascun Ministero è tenuto a predisporre entro il 15 settembre di ogni anno e sulla cui base vengono ripartite le risorse del fondo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che la richiesta è stata formalizzata dalla sola collega Bartolozzi e che per di

più è intervenuta a conclusione della fase istruttoria, quando il relatore aveva già formulata la proposta di parere.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare di essere intervenuta a nome del gruppo di Forza Italia, composto da più di quattro deputati, rammentando che analoga richiesta è stata avanzata anche dai colleghi Bisa e Turri, ritiene che non si possano violare le disposizioni regolamentari.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente alla deputata Bartolozzi, che non essendo rappresentante del gruppo di Forza Italia il suo intervento deve intendersi a titolo personale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente di essere intervenuta a nome del gruppo di Forza Italia.

Roberto TURRI (LEGA) ricorda di essere intervenuto sia nella seduta di ieri sia in quella in corso per sottolineare la mancanza della relazione che i Ministeri sono tenuti a predisporre entro il 15 settembre di ogni anno e per chiedere su quali basi il Governo avesse disposto la ripartizione delle risorse del fondo. In qualità di rappresentante del gruppo della Lega, ritiene pertanto che la richiesta sia da considerarsi avanzata da un numero di componenti la Commissione superiore a quello richiesto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Pierantonio ZANETTIN (FI) interviene per contestare l'espressione adottata dal presidente che ha improvvidamente sostenuto che la collega Bartolozzi era intervenuta a titolo personale. Forte anche della sua lunga esperienza parlamentare fa presente che il singolo deputato parla sempre a nome del gruppo cui appartiene, tranne che non vi sia una esplicita nota di dissenso da parte del rappresentante del medesimo gruppo. Invita pertanto il presidente per il futuro a stare più attento nella formulazione dei suoi giudizi.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di valutare attentamente il contenuto della richiamata norma regolamentare.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.45.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente in primo luogo che il comma 6 dell'articolo 79, richiamato dalla deputata Bartolozzi, si riferisce all'esame in sede referente, e quindi ad una sede diversa da quella in corso, alla quale non sembra applicabile. Evidenzia inoltre come la richiesta di acquisizione della relazione del Ministero della Giustizia attenga ad una fase istruttoria, già conclusa, essendo stata già formulata una proposta di rilievi, e pertanto è da ritenersi tardiva. Ciò premesso, pone in votazione la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberare favorevolmente sul provvedimento in esame, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il

recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Atto n. 191.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Bartolozzi aveva cominciato il proprio intervento per motivare il voto contrario del gruppo di Forza Italia, con una puntuale illustrazione degli aspetti ritenuti critici. La invita pertanto a concludere il suo intervento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel confermare di aver anticipato il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, ritiene opportuno riprendere le considerazioni critiche parzialmente svolte nel corso della seduta di ieri. Rammenta in primo luogo che la presunta invarianza finanziaria del provvedimento non può essere giustificata dall'attuale limitato ricorso al gratuito patrocinio, sottolineando il prevedibile incremento dell'accesso al diritto transnazionale anche in considerazione del sempre maggior numero di cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea. Sempre a tale proposito fa presente che, come evidenziato in più di un'occasione dalla Corte dei conti, l'invarianza finanziaria di un provvedimento non può essere dichiarata attraverso una disposizione di rito, ma deve essere motivata con l'esplicitazione della provenienza delle risorse necessarie a provvedere ai relativi oneri. Nel riservarsi di riproporre la questione in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio, passando ai temi di merito, ribadendo l'opportunità dell'intervento normativo recato dal regolamento (UE) n. 655/2014, che per la prima volta introduce uno strumento di recupero crediti a livello europeo, sottolinea tuttavia come l'integrazione delle disposizioni dell'ordinamento nazionale venga fatta in maniera non adeguata. In particolare, con riguardo alla richiesta di informazioni sui conti bancari del debitore, di cui all'articolo 14 del citato regolamento, fa presente che senza la previsione di una sanzione nei confronti del creditore che non abbia fornito prove sufficienti sulla necessità di tali informazioni, nonché di un adeguato meccanismo di preclusione, si rischia che il debitore subisca aggressioni contemporanee in diversi Stati dell'Unione europea. Invita pertanto la relatrice a valutare tale aspetto, al fine di evitare fenomeni di litispendenza a livello europeo, soprattutto in un contesto di difficoltà come quello attuale, ritenendo che consentire al creditore, senza le opportune correzioni, di attingere ai conti bancari del debitore in diversi Stati europei, equivalga di fatto a bloccare l'economia del Paese. Per tali motivi, ribadisce il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Ingrid BISA (LEGA), condivide, anche a nome del suo gruppo, le perplessità espresse dalla collega Bartolozzi. Per quanto attiene alla invarianza finanziaria del provvedimento ritiene infatti che la questione sia paradossale, in quanto il provvedimento determinerà certamente nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato. Sottolinea, infatti, come nella relazione che accompagna lo schema di decreto in esame si evince la volontà dell'Esecutivo di sensibilizzare al ricorso dello strumento. In tal caso i procedimenti saranno numerosi e necessariamente aumenterà il numero di coloro che faranno ricorso all'istituto del gratuito patrocinio. Per quanto attiene inoltre alla questione della litispendenza, si dichiara preoccupata ed invita la relatrice a svolgere una ulteriore riflessione sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, del Generale di divisione Adelmo Lusi, comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute-NAS, e del Colonnello Luigi Cortellessa, comandante del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.40 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (Atto n. 191).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (A.G.191);

rilevato che:

lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento processuale italiano alla normativa europea che con il citato regolamento (UU) n. 655/2014 ha introdotto una procedura europea uniforme volta a consentire, in casi transnazionali, il sequestro conservativo dei depositi detenuti dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione, superando l'inadeguatezza degli strumenti nazionali derivanti da differenti regolamentazioni interne;

a tal fine lo schema disciplina tra l'altro la ricerca delle informazioni sui conti bancari, necessarie per consentire l'effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, attraverso il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili al debitore, individuando l'autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso presentata dal creditore nonché dettando le regole in materia di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo;

in particolare l'autorità competente può disporre, con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, commi primo e secondo, la ricerca delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione;

evidenziato inoltre che:

lo schema prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore;

rilevato altresì che:

lo schema, oltre ad apportare una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia in tema di contributo unificato per le procedure introdotte in esecuzione del regolamento (UE) 655/2014, interviene in materia di patrocinio legale e, in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno, prevede che nei procedimenti di impugnazione è necessaria l'assistenza di un difensore;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 46

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri *(Seguito esame e rinvio)* . 47

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 53

Sui lavori della Commissione 49

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio *(Seguito esame e rinvio)* 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 50

ALLEGATO 2 (Emendamento) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo *(Esame e rinvio)* 50

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Commissario europeo per la Politica di Vicinato e per la Politica di Allargamento, Olivér Várhelyi *(Svolgimento e conclusione)* 51

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) interviene sulla programmazione delle attività della Commissione, su cui il Presidente ha svolto comunicazioni nella seduta del 1° settembre scorso al fine di chiedere che sia dato seguito alle richieste del suo Gruppo con particolare riferimento alla collaborazione sinergica anche con il COPASIR e all'approfondimento dei rapporti transatlantici quale caposaldo della nostra politica estera. Come già segnalato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tale tema dovrebbe, a suo avviso, tradursi il prima possibile nell'audizione informale dei rispettivi rappresentanti diplomatici italiano a Wa-

shington e statunitense a Roma, nonché in una possibile missione negli Stati Uniti non appena ve ne saranno le condizioni dal punto di vista della cessazione dell'emergenza pandemica.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala all'onorevole Zoffili la propria intenzione di trasmettere ai Gruppi una nota aggiornata riguardante le future attività della Commissione, che recepirà quanto testé segnalato, come peraltro già convenuto in altre sedi.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono state presentate dieci proposte emendative, tutte ammissibili *(vedi allegato 1)*.

Simona SURIANO (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti Fitzgerald Nissoli 1.1, Formentini 2.1, 2.2 e 2.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Boldrini 2.4. Quanto all'emendamento Formentini 3.1 ne propone la riformulazione nel senso di sostituire, con riferimento alla equilibrata rappresentanza dei sessi, la parola « garantendo » con la parola « promuovendo », dovendo esprimere altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.2, di cui è cofirmataria, e sull'emendamento Fitzgerald Nissoli 4.1. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Fitzgerald Nissoli 5.1 e Formentini 6.1.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere conforme alla relatrice quanto all'emendamento Formentini 2.2, rimettendosi alle valutazioni della Commissione su tutte le altre proposte emendative.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione procede all'esame delle singole proposte. Rileva, quindi, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Fitzgerald Nissoli 1.1, avvertendo che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, chiede alla relatrice di chiarire i motivi del parere contrario.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, evidenzia il carattere ultroneo dell'emendamento in questione.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), sottolineando la genericità della replica ed evidenziando che la proposta emendativa concerne un tema assai delicato quale la tutela degli italiani all'estero contro le discriminazioni, invita la relatrice a esplicitare meglio le sue valutazioni.

Elisa SIRAGUSA (M5S), pur concordando con il collega Zoffili sulla rilevanza del tema, evidenzia che tale tutela è già assicurata dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

La Commissione respinge l'emendamento Formentini 2.1.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.2, anche in questo caso chiede alla relatrice di esplicitare le motivazioni del parere contrario.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, sottolinea l'importanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, che l'emendamento mira a sopprimere.

Massimo UNGARO (IV), associandosi alle considerazioni della relatrice, ribadisce l'opportunità che l'istituenda Commissione bicamerale si occupi non solo delle istanze degli italiani all'estero, ma anche delle cause profonde dell'emigrazione, come previsto dalla disposizione in esame.

Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede alla relatrice e alla maggioranza di motivare la scelta di utilizzare, nella disposizione in esame, la formula « comunità di attrazione e non di appartenenza ».

Massimo UNGARO (IV), replicando all'osservazione del collega, evidenzia che il capitale umano, per sua natura, non ha nazionalità e, dunque, è auspicabile che il nostro Paese diventi polo attrattivo per i talenti provenienti da ogni parte del mondo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), pur ringraziando il collega per il chiarimento fornito, ritiene che tale affermazione rappresenti un'esaltazione del fenomeno migratorio, come tale inaccettabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Formentini 2.2 e 2.3.

Piero FASSINO, *presidente,* comunica che l'emendamento Boldrini 2.4 è stato sottoscritto dalla relatrice, onorevole Suriano, e dai colleghi Siragusa e Ungaro.

La Commissione approva l'emendamento Boldrini 2.4.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.1, chiede alla relatrice di specificare le ragioni della richiesta di riformulazione.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice,* ritiene che la proposta di riformulazione possa conferire maggiore flessibilità al metodo di formazione della composizione della Commissione e che, in combinazione con gli effetti della proposta emendativa Fusacchia 3.2 da lei sottoscritta, proceda nella direzione auspicata dall'emendamento Formentini 3.1.

Paolo FORMENTINI (LEGA), precisando che il suo gruppo è impegnato a scongiurare che la Commissione bicamerale diventi una sorta di *club* degli italiani eletti all'estero, non accetta la proposta di riformulazione della relatrice.

Massimo UNGARO (IV), concordando con l'obiettivo di evitare che l'istituenda Commissione diventi circuito esclusivo o prevalente dei parlamentari eletti all'estero, sottolinea che il provvedimento in esame risulta assai equilibrato laddove assicura la priorità ai parlamentari eletti all'estero, che se da un lato non devono assumere un ruolo autoreferenziale, dall'altro devono essere titolari di una sorta di diritto di prelazione nella composizione della Commissione. Ricorda, altresì, che l'approvazione definitiva della riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari avrà, naturalmente, effetti anche sulla rappresentanza degli eletti all'estero.

Elisa SIRAGUSA (M5S) rileva che l'approvazione dell'emendamento in esame produrrebbe un effetto opposto a quello auspicato dai colleghi della Lega, ovvero evitare che gli eletti all'estero acquisiscano un ruolo preponderante all'interno della Commissione bicamerale.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ribadisce che le disposizioni di cui all'articolo 3 assicurano adeguata rappresentanza agli eletti all'estero, che risulterebbe ulteriormente rafforzata dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fusacchia 3.2.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ribadisce di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Formentini 3.1.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, in qualità di cofirmataria, auspica l'approvazione dell'emendamento Fusacchia 3.2.

Paolo FORMENTINI (LEGA) sottolinea che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame, garantendo a tutti gli eletti all'estero la partecipazione come membri della Commissione, rischierebbe di determinare un monopolio di fatto nella rappresentanza del nuovo organo bicamerale. Rivolgendosi al collega Ungaro lo invita a non ritenere così scontato l'esito del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Massimo UNGARO (IV) evidenzia che, anche in caso di bocciatura nel *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari, il vigente numero degli eletti all'estero esclude il rischio evocato dal collega Formentini.

La Commissione approva l'emendamento Fusacchia 3.2.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, sottoscrive l'emendamento Fitzgerald Nissoli 4.1.

La Commissione approva, all'unanimità, l'emendamento Fitzgerald Nissoli 4.1.

Piero FASSINO, *presidente*, rileva, quindi, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Fitzgerald Nissoli 5.1, avvertendo che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Formentini 6.1.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, coglie l'opportunità dell'esame delle proposte di legge in tema di istituzione di una Commissione bicamerale per gli italiani nel mondo per esortare i Gruppi a promuovere una rapida calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ad un celere esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Elisa SIRAGUSA (M5S), Paolo FORMENTINI (LEGA), Massimo UNGARO (IV) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) rassicurano il presidente rappresentando di avere già acquisito rassicurazioni da parte degli omologhi Gruppi presso il Senato.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313 Di Stasio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 17 giugno scorso, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea. Comunica che la Commissione Bilancio, invece, non si è ancora espressa in quanto il Governo non ha ancora presentato la relazione tecnica richiesta lo scorso 4 agosto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019.
C. 2322 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente, avverte che il relatore, deputato Andrea Romano, ha presentato l'emendamento 3.1 volto a recepire tale condizione *(vedi allegato 2)*. In assenza del relatore, sottoscrive l'emendamento e ne illustra, quindi, il contenuto.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Migliore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.
C. 1768 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, segnala che l'Accordo in esame è inteso a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica risalente al 1971.

Sottolinea che la nuova intesa, che sostituisce la precedente, ha l'obiettivo di adeguare la disciplina bilaterale in materia cinematografica alle attuali esigenze tecnico-artistiche e alla moderna normativa di settore, dando altresì impulso all'indu-

stria cinematografica delle due Parti. Il nuovo testi inoltre consente alle coproduzioni realizzate di essere considerate quali opere nazionali dai rispettivi Paesi e di godere i benefici previsti per le opere di produzione nazionali.

Evidenzia che, analogamente ad altri accordi già conclusi da parte italiana, tra cui anche il vigente Accordo di coproduzione cinematografica, il testo in esame pone le medesime condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali, nell'intento di offrire un valido strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.

Rileva che con il nuovo Accordo, rispetto al precedente stipulato con il Messico il 19 novembre 1971 a Città del Messico, s'intende pervenire ad una regolamentazione giuridica più rispondente alle moderne esigenze tecniche dell'intera filiera cinematografica, recependo, nel contempo, le disposizioni di una normativa di settore fortemente mutata negli anni. Il nuovo Accordo, pertanto, prevede facilitazioni e agevolazioni volte a tale fine.

Osserva che l'Accordo è composto da un breve preambolo, da quindici articoli e da un Allegato ed è modulato su analoghe intese bilaterali già sottoscritte dal nostro Paese.

A suo avviso, particolare rilievo assume l'articolo III, che equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefici previsti dalle rispettive legislazioni, precisando l'obbligo di sottoporre le coproduzioni all'approvazione delle Autorità competenti; fornisce, inoltre, la definizione di « coproduttore » e stabilisce che le coproduzioni siano regolate dalle norme procedurali contenute nell'Allegato.

Segnala che, come esplicitato nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, l'Accordo in esame non si pone in contrasto con la disciplina nazionale del cinema e dell'audiovisivo dettata dalla legge n. 220 del 2016, che prevede espressamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, l'intervento pubblico a sostegno di questo settore attraverso la promozione di coproduzioni internazionali nonché la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero.

Conclusivamente, raccomanda l'approvazione del provvedimento di ratifica, riguardante un'intesa che consentirà di agevolare l'interscambio e la collaborazione culturale tra i due Paesi, fornendo, altresì, opportunità di intervento all'intera filiera cinematografica.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Commissario europeo per la Politica di Vicinato e per la Politica di Allargamento, Olivér Várhelyi.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Olivér VÁRHELY, *Commissario europeo per la Politica di vicinato e per la Politica di allargamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Valentino VALENTINI (FI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Pino CABRAS (M5S).

Olivér VÁRHELY, *Commissario europeo per la Politica di vicinato e per la Politica di allargamento*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente,* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. (C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le rappresentanze sindacali dei lavoratori italiani impiegati all'estero.

1. 1. Fitzgerald Nissoli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente: c)* verifica l'eventuale esistenza di situazioni di grave discriminazione nei confronti degli italiani residenti all'estero, indicando gli interventi da intraprendere per la tutela dei loro diritti;.

2. 1. Formentini Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 2. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere le seguenti parole:* , promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

2. 3. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che integrino il criterio dello *ius sanguinis* con la comprovata conoscenza della lingua e della Costituzione italiane quali presupposti per una effettiva appartenenza alla comunità civile e culturale del nostro Paese, anche al fine di prevenire eventuali condotte illegali in connessione con le procedure di concessione della cittadinanza italiana agli italo-discendenti.

2. 4. Boldrini, Suriano, Siragusa, Ungaro.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi dando priorità ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione Estero, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi *con le seguenti:* nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo la presenza di deputati e senatori eletti nella circoscrizione Estero.

3. 1. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

3. 2. Fusacchia, Suriano.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente della Camera convoca *con le seguenti:* I Presidenti di Camera e Senato convocano.

4. 1. Fitzgerald Nissoli, Suriano.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le rappresentanze sindacali dei lavoratori italiani impiegati all'estero.

5. 1. Fitzgerald Nissoli.

ART. 6.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

6. 1. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019 (C. 2322 Governo).

EMENDAMENTO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 56

5-04584 Giacometto: Iniziative per lo sdoganamento prioritario di beni destinati al contrasto dell'epidemia da Covid-19 56

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 59

5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico 57

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 61

5-04586 Fragomeli: Erogazioni di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 63

5-04587 Ungaro: Iniziative relative alla vendita di Borsa Italiana SpA 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 65

5-04588 Bitonci: Erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04584 Giacometto: Iniziative per lo sdoganamento prioritario di beni destinati al contrasto dell'epidemia da Covid-19.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Carlo GIACOMETTO (FI) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la risposta estremamente puntuale, dalla quale emerge come il ritardo con cui è arrivata a destinazione la strumentazione medica destinata al contrasto dell'epidemia da Covid-19 sia attribuibile allo spedizioniere, al di là delle imputazioni di responsabilità emerse sulla stampa.

Dalla risposta del Sottosegretario si evince peraltro che l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte ha puntualmente disposto le necessarie verifiche con l'Agenzia delle dogane affinché le criticità venissero superate nel giro di poche ore, precisazione opportuna visto che, a livello locale, si erano diffuse altre interpretazioni al riguardo.

Si ritiene al contrario insoddisfatto, non avendo ricevuto alcuna rassicurazione, per ciò che riguarda i quesiti più generali posti nell'interrogazione, riguardanti le iniziative del Governo affinché l'Agenzia delle dogane renda prioritario lo sdoganamento delle attrezzature mediche destinate a contrastare l'epidemia da Covid-19, attraverso il personale assunto, ai sensi del decreto-legge n. 124 del 2019, per i controlli sulle merci in entrata nel territorio nazionale e in particolare sul materiale sanitario.

5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico.

Giovanni CURRÒ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giovanni CURRÒ (M5S) ringrazia il Sottosegretario per aver fornito un importante chiarimento sul funzionamento dell'*ecobonus*, che consente di individuare con certezza i soggetti responsabili di eventuali indebite fruizioni di un beneficio fiscale di particolare efficacia.

5-04586 Fragomeli: Erogazioni di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si ritiene soddisfatto della risposta relativa all'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto erogati. I dati forniti dimostrano come la decisione di affidare l'erogazione di questo contributo all'Agenzia delle entrate – così come richiesto dal Partito Democratico – abbia prodotto effetti positivi.

Non risulta invece del tutto chiaro se anche l'erogazione del bonus per i centri storici previsto dal decreto « Agosto » sarà demandata all'Agenzia delle entrate; anche in questo caso riterrebbe opportuno affidarne l'erogazione all'Agenzia, che, con la sua infrastrutturazione e l'ausilio di Sogei S.p.a., ha la possibilità di mettere a disposizione in tempi rapidi risorse importanti per la liquidità e il sostentamento alle imprese.

5-04587 Ungaro: Iniziative relative alla vendita di Borsa Italiana SpA.

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Sebbene concordi con l'importanza che Borsa italiana S.p.a. sia acquisita da soggetti che hanno sede all'interno della zona Euro, riterrebbe opportuno che il Governo ponesse attenzione anche ad altri aspetti di questa operazione, anche attingendo dall'esperienza passata. Si riferisce in particolare all'acquisizione di Borsa italiana da parte del *London Stock Exchange Group* nel 2007. Ricorda infatti che la Borsa è monopolista di tutta una serie di servizi il cui accesso è dato ad intermediari – molti dei quali di nazionalità italiana – contro un corrispettivo, che è enormemente aumentato negli ultimi anni. Auspica in conclusione che, oltre a considerare la solidità finanziaria del soggetto acquirente e le prospettive di investimenti, il Governo riservi attenzione ai costi dei servizi che gli intermediari del settore saranno chiamati a sostenere.

5-04588 Bitonci: Erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

Silvia COVOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, dopo aver precisato che quella del Fondo indennizzo risparmiatori è una questione che gli sta particolarmente a cuore e che non vi è stato alcun ritardo nelle erogazioni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Silvia COVOLO (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per le precisazioni fornite. Ritiene tuttavia di dover continuare a denunciare la gravità della situazione poiché le risulta, anche sulla base di segnalazioni ricevute personalmente, che molti risparmiatori truffati dai *crack* bancari non abbiano ancora ricevuto le somme loro dovute, oltre ad aver incontrato numerose difficoltà nel presentare la domanda di indennizzo sulla piattaforma Consap S.p.a. Ritiene, in conclusione, che il Governo debba riservare una particolare attenzione a questa categoria di soggetti, che sono stati tra i più colpiti dall'emergenza economica e sociale conseguente all'epidemia da Covid-19.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-04584 Giacometto: Iniziative per lo sdoganamento prioritario di beni destinati al contrasto dell'epidemia da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si intenda semplificare le operazioni di sdoganamento delle attrezzature mediche destinate al contrasto dell'epidemia di Covid-19 anche facendo ricorso all'impiego di ulteriori unità di personale da destinare ai controlli sulle merci, con particolare riferimento al materiale sanitario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Le importazioni all'interno dell'Unione europea presuppongono la presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione tramite la quale, nelle forme prescritte, manifesta la volontà di vincolare una determinata merce al regime doganale dell'importazione definitiva, assolvendo al pagamento dei relativi tributi.

Dall'arrivo della merce in appositi depositi sotto vigilanza doganale, il suo titolare ha sessanta giorni di tempo per vincolare la merce al regime dell'importazione o ad altro regime doganale, ad esempio riesportando la merce o procedendo al suo trasferimento presso altro deposito.

Nel caso richiamato dagli Onorevoli interroganti, relativo all'acquisto da parte della Regione Piemonte di 4 dispositivi robotici per l'esecuzione seriale di tamponi, i dispositivi medici sono arrivati presso i magazzini della società DHL presso l'aeroporto di Malpensa in data 16 agosto 2020.

Sino al 1° settembre 2020 la suddetta impresa non ha ritenuto di presentare alcuna dichiarazione doganale e nessuna richiesta di supporto risulta, inoltre, pervenuta, in tale periodo, allo Sportello Dogana Amica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte della ASL di Torino.

Soltanto in data 1° settembre 2020 sono state presentate 2 dichiarazioni doganali di transito dall'Ufficio delle dogane di Malpensa alla sezione operativa territoriale di Orbassano (entrambe selezionate CA dal Circuito Doganale di Controllo e quindi immediatamente trasferibili alla Sezione operativa di destinazione).

In data 2 settembre 2020 è stata presentata la dichiarazione doganale di importazione presso la Sezione operativa di Orbassano.

Sebbene la spedizione non fosse stata annunciata e prenotata anticipatamente e la relativa dichiarazione doganale sia stata, pertanto, selezionata per un controllo documentale, la merce e stata immediatamente rilasciata alla libera disponibilità della ASL importatrice, in quanto le verifiche documentali sono state eseguite nello stesso giorno.

In sintesi, la merce è stata oggetto di dichiarazione doganale da parte del rappresentante doganale della ASL di Torino solo il 2 settembre 2020 ed è stata svincolata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il giorno stesso.

Nessun ritardo è pertanto imputabile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale, piuttosto, si è attivata nel giro di poche ore per superare le difficoltà segnale dalla ASL 3 di Torino, amministrazione importatrice della merce.

In particolare, su segnalazione pervenuta alla Dogana di Torino il pomeriggio del 1° settembre 2020 dall'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, i funzionari dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli hanno provveduto a svincolare la merce con ogni consentita premura, non appena la presentazione della dichiarazione doganale ha reso possibile tale adempimento.

La stessa Giunta della Regione Piemonte, in persona del suddetto Assessore, ha inteso dare un formale riscontro scritto al Responsabile della Sezione operativa dell'Agenzia responsabile di tale efficiente epilogo.

Non trova dunque riscontro l'affermazione che la Dogana avrebbe « bloccato lo sdoganamento e il conseguente invio a destinazione di tale strumentazione », essendosi accertato l'esatto contrario.

Gli Onorevoli segnalano che le stesse attrezzature acquistate anche dagli altri ospedali di Pescara e di Bergamo, sono arrivate regolarmente « forse perché non sono stati dichiarati strumenti medicali ».

In proposito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce di non disporre di informazioni utili al rintraccio delle ulteriori importazioni cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti.

Si osserva, nondimeno, che gli strumenti medicali importati dalle ASL per il contrasto del COVID-19 beneficiano dell'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e dell'IVA e che, nondimeno, tale beneficio fiscale implica la verifica della effettiva destinazione « istituzionale » di tale merce.

Tale verifica è stata semplificata prevedendo che gli enti importatori di tali merci rilascino una dichiarazione telematica che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di applicare in tempo reale l'esenzione dai predetti tributi.

Tale *iter*, completamente dematerializzato, si avvale di un meccanismo automatico integrato con la « *white list* » dei soggetti autorizzati a tale tipo di importazioni, e consente di prevenire condotte fraudolente, acquisendo, senza rischio di contraffazioni e di truffe in danno all'erario, l'identità del soggetto istituzionale destinatario della merce importata in regime di esenzione dal versamento dei tributi ordinariamente dovuti all'atto dello sdoganamento.

ALLEGATO 2

5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime di responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale *(Superbonus)* di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e, in particolare, chiede « di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni. ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

In relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio fiscale l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che « Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. ».

In attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernenti l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7 disciplina l'attività di controllo disponendo che, « Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'im-

posta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. ».

Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Quanto, poi, agli strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, si osserva che il comma 14 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che « Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. ».

I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Infine, con riferimento ai poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate si richiama il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui « Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.

L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

ALLEGATO 3

5-04586 Fragomeli: Erogazioni di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame con la *question time* in oggetto, l'onorevole Fragomeli e altri richiamano le disposizioni normative (articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020) e regolamentari (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020) che hanno disciplinato il riconoscimento del contributo a fondo perduto in oggetto, chiedono al Governo i risultati definitivi del processo con particolare riferimento al numero delle istanze presentate, i soggetti beneficiari suddivisi per fasce di ricavi o compensi, i tempi medi dell'erogazione e il totale effettivamente erogato e, da ultimo, chiedendo di valutare la possibilità di far gestire dall'Agenzia delle entrate anche processi di riconoscimento di altri contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto « Agosto »).

Al riguardo, nella tabella seguente sono riportati, suddivisi per fascia di ricavi e compensi annui, il numero di soggetti ai quali è stato finora erogato il contributo a fondo perduto, con i relativi importi.

Fascia di ricavi e compensi annui	**N. soggetti ai quali è stato erogato il contributo (milioni di unità)**	**Importo totale contributo erogato (miliardi di euro)**	**Importo medio contributo erogato (euro)**
da zero a 400 mila euro	1,86	3,52	1.892
maggiore di 400 mila fino a 1 milione di euro	0,11	1,51	13.727
maggiore di 1 milione fino a 5 milioni di euro	0,16	1,09	6.813
Totale	**2,13**	**6,12**	**2.872**

L'erogazione dei contributi è avvenuta mediamente entro 14 giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza, che rappresentano circa 10 giorni lavorativi.

Infine si evidenzia che, sulla base delle disposizioni sia del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) che del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto Agosto), l'Agenzia delle entrate è chiamata a gestire:

una serie di processi riguardanti diverse agevolazioni fiscali, tra le quali si menzionano:

il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi e degli immobili ad uso non abitativo;

il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;

il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI;

le detrazioni (e le cessioni dei relativi crediti d'imposta) spettanti per i lavori eseguiti sulle unità immobiliari e le parti comuni condominiali (es. Superbonus 110 per cento);

il credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;

il processo di riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano subito un predefinito calo di fatturato (articolo 59 del Decreto Agosto).

Con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 58 del Decreto Agosto in favore della filiera della ristorazione, pure menzionato dall'interrogazione parlamentare di cui trattasi, si rappresenta che la gestione di tale misura è stata espressamente affidata dal legislatore al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ALLEGATO 4

5-04587 Ungaro: Iniziative relative alla vendita di Borsa Italiana SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione relativa all'operazione di mercato su Borsa Italiana ed MTS, si precisa, preliminarmente, che nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte di *Refinitiv*, anche in connessione con la procedura avviata dalla Commissione Europea per i profili di concorrenza, *London Stock Exchange Group* (LSEG) ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse ad acquisire MTS ovvero l'intero gruppo Borsa Italiana.

La procedura è in corso e non è quindi consentito fornire elementi, data la partecipazione di società quotate nel processo.

Si danno comunque assicurazioni che il Governo, in stretto raccordo con le autorità di vigilanza, sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi dell'operazione, consapevole dell'importanza strategica che Borsa Italiana e MTS hanno per il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano e per l'intero sistema economico e produttivo italiano.

Ai sensi della normativa sul *golden power* e delle normative di settore sui mercati le offerte saranno oggetto di vaglio da parte del Governo e delle autorità di vigilanza, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività, e la tutela degli interessi pubblici sottesi a tali *asset* strategici.

L'attenzione dovrà essere rivolta a garantire non solo il valore e il posizionamento domestico e internazionale di Borsa Italiana ma anche il pieno rispetto delle regole di correttezza e di buon andamento dei mercati finanziari, la loro trasparenza ed efficienza e un adeguato grado di tutela dei risparmiatori.

Borsa Italiana può svolgere un ruolo significativo nella ripartenza del Paese, in particolar modo se coglierà l'opportunità di contribuire alla realizzazione del progetto europeo di integrazione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union*) cui le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea di dicembre 2019 e la rinnovata agenda della Commissione Europea di hanno dato nuovo impulso.

Mercati ed ecosistemi locali possono avere un senso solo se parte centrale di un mercato dei capitali unico a livello europeo, aperto, spesso e liquido. Solo così si potrà sbloccare il reale potenziale, per imprese ed investitori, insito in mercati dei capitali europei pienamente integrati ed efficienti, rafforzando anche la competitività a livello mondiale del sistema finanziario europeo.

ALLEGATO 5

5-04588 Bitonci: Erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

TESTO DELLA RISPOSTA

Al 9 settembre 2000 le domande FIR istituite da parte di Consap SpA al 2° livello sono n. 38.288 con esito di proposta di accoglimento per la Commissione tecnica del FIR, per un totale di indennizzi pari a circa euro 486.000.000,00.

Le domande convalidate dalla Commissione Tecnica – che ha natura indipendente – sono pari a 780.

Si ricorda che la norma istitutiva del FIR, e con precisione il comma 493, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, predispone una dotazione del Fondo di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Rientriamo perfettamente nell'arco temporale di riferimento e non sussistono ritardi. Si ricorda, altresì, che i termini per la presentazione della domanda, inizialmente fissati al 18 febbraio 2020 e successivamente estesi al 18 aprile, sono stati ulteriormente prorogati dal decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, al 18 giugno 2020, su istanza delle stesse associazioni di risparmiatori ed a causa dell'emergenza COVID-19.

Nel pomeriggio della data odierna è stata convocata una riunione con i membri della Commissione Tecnica. In tale sede il Governo chiederà:

a) di avviare, nei successivi giorni, la procedura di bonifico delle domande convalidate dalla Commissione Tecnica;

b) di indennizzare l'importo del 100 per cento.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04589 Maraia: Modalità di realizzazione e di potenziamento degli assi viari lungo la direttrice Contursi-Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli 67

ALLEGATO (Testo della risposta) 69

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.20.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web*-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-04589 Maraia: Modalità di realizzazione e di potenziamento degli assi viari lungo la direttrice Contursi-Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli.

Generoso MARAIA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Generoso MARAIA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, manifestando soddisfazione per il trasferimento di risorse alle amministrazioni competenti per la realizzazione delle opere oggetto dell'interrogazione, ricordando di essere stato in passato promotore della cessazione del commissariamento sulla tratta Lioni-Grottaminarda, rivelatosi inefficace, come testimoniano i ritardi registratisi finora. Riguardo a tale tratta,

rileva che mancano ancora settanta milioni di euro, necessari per il finanziamento di due viadotti e una galleria.

Ritiene in ogni opportuno che venga fatto un ragionamento ad ampio spettro sull'intero percorso, dal momento che la risposta all'interrogazione non tiene in considerazione le arterie stradali relative al territorio di Termoli, sulle quali chiede una particolare attenzione del Ministero. Ritiene infatti che se non verranno avviati in breve termine i lavori già finanziati del tratto Manna Camporeale, l'economia dei territori interessati, soprattutto per quanto riguarda le realtà industriali, ne sarà fortemente pregiudicata.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA, indi della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia FREGOLENT (IV), Rossella MURONI (LEU), Stefania PEZZOPANE (PD) e Umberto BURATTI (PD).

Sergio COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Rossella MURONI, *presidente*, ringrazia per il suo intervento il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

5-04589 Maraia: Modalità di realizzazione e di potenziamento degli assi viari lungo la direttrice Contursi-Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla richiesta di disporre il commissariamento per il potenziamento e la realizzazione dei tratti statali sulla direttrice stradale Contursi-Termoli, ricordo che il 31 dicembre 2018 è cessato l'incarico del Commissario *ad acta* istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002. Aggiungo che il decreto-legge n. 83 del 2012, e successivamente il decreto-legge n. 32 del 2019, nel disporre la cessazione di detta attività commissariale, hanno disposto anche l'individuazione – mediante decreto interministeriale MIT/MISE – delle Amministrazioni cui trasferire le opere e le relative risorse riconducibili all'attività medesima.

Per consentire una celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del MIT e del MISE, e quindi il riavvio delle ex attività commissariali per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda, è allo studio apposita proposta di modifica normativa.

In tal modo sarà possibile riassegnare:

circa 7,4 milioni di euro quali risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina in località Nerico (capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Fondo unico ANAS);

circa 36 milioni di euro quali risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda (capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del MIT);

la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di Sviluppo Industriale (capitolo 7342 di bilancio dello Stato di previsione del MISE).

Concludo precisando che con la proposta in parola verrebbero trasferite direttamente le risorse già stanziate, consentendo così il completamento delle opere.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* nel settore delle comunicazioni e sulla realizzazione della rete unica 70

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 71

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli *(Esame e rinvio)* 72

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Nomine nn. 63, 64 e 65 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Francesco Caio e del dottor Fabio Lazzerini sulle prospettive di sviluppo di Alitalia 78

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* nel settore delle comunicazioni e sulla realizzazione della rete unica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 189.
(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA interviene per fornire gli elementi informativi integrativi richiesti dalla relatrice nella seduta di ieri. Desidera precisare innanzitutto che il procedimento relativo alla ripartizione delle risorse oggetto degli atti all'esame delle Camere è tutt'ora in corso e vede coinvolti con la massima disponibilità tutti i ministeri. Avverte che è stata trasmessa alla presidenza ulteriore documentazione e dichiara la sua disponibilità personale a contribuire ad un'interlocuzione efficace con il Parlamento e la Commissione.

Con riferimento alle risorse assegnate al ministero di sua competenza conferma che si tratta di circa 6 miliardi di euro corrispondenti a circa il 31 per cento della dotazione complessiva del Fondo che verranno destinate ad interventi coerenti con le strategie delineate nell'Allegato infrastrutture al PNR-DEF 2020 denominato « Italiaveloce ». Con riferimento alle risorse cui è applicabile la nota clausola del 34 per cento, sottolinea la rilevanza della scelta scelta destinarle alle regioni del Mezzogiorno per oltre il 40 per cento, andando dunque oltre quanto previsto dalla prescrizione normativa, di favorire il superamento del gap infrastrutturale del Sud.

Passando ai dati relativi agli specifici interventi conferma che a RFI sono destinati circa 2,8 miliardi di euro allo scopo di incentivare il trasporto su ferro e segnatamente le infrastrutture e i trasporti pubblici al fine di garantire una sorta di democrazia anche nel settore della mobilità, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Si tratta in particolare di risorse destinate all'aggiornamento del contratto di programma con RFI. Sono previsti quindi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il settore delle strade statali, anch'esse destinate all'aggiornamento del contratto di programma con Anas. Fornisce quindi maggiori dettagli circa le risorse destinate ai settori del trasporto rapido di massa, dei porti, dell'edilizia statale, i cui procedimenti di assegnazione richiedono ancora il previsto passaggio presso la Conferenza unificata.

Nel giudicare assolutamente imprescindibile un confronto fattivo con il Parlamento, garantisce l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché questo sia assicurato in tutti i prossimi passaggi formali relativi ai successivi atti del Governo.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, ringrazia il sottosegretario di Stato Margiotta per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione e per la trasmissione degli elementi informativi richiesti, che certamente consentono alla Commissione di poter svolgere con maggiore consapevolezza il proprio ruolo. In questo quadro ritiene opportuno poter disporre di ulteriore tempo per approfondire la citata documentazione e formulare una proposta di deliberazione di rilievi.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia in modo non formale il sottosegretario Margiotta per il suo prezioso contributo e per la disponibilità dimostrata non da oggi, al fine di garantire un confronto ampio con la Commissione. Nel condividere le considerazioni svolte dalla relatrice circa la necessità di disporre di ulteriore tempo ai fini dell'espressione dei rilievi da parte della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge quadro in materia di interporti.
C. 1259 Rotelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti a distanza di 30 anni dall'approvazione della legge attualmente vigente, che sostituisce quella attualmente contenuta nella legge 4 agosto 1990, n. 240, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità.

La disciplina vigente necessita infatti di un aggiornamento, anche in relazione allo sviluppo intervenuto in questi anni nella politica europea in materia di reti di trasporto, con la realizzazione dei corridoi europei e dei relativi nodi intermodali.

Ricorda infatti che gli interporti costituiscono, insieme ai porti e ad i *terminal* intermodali, uno dei cosiddetti « nodi intermodali », ossia infrastrutture dedicate allo scambio modale e all'interconnessione fra le reti. Si tratta di strutture complesse, che sono in grado di accogliere non solo imprese di trasporto e logistica, ma anche aziende specializzate in lavorazioni differenti.

In Italia sono attualmente attivi 24 interporti. Il settore è quindi fondamentale per lo sviluppo complessivo della logistica nazionale e, conseguentemente, per il potenziamento della competitività dell'economia italiana.

Procedendo alla illustrazione del contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge quadro, individuandone i principi fondamentali nell'ambito delle materie di legislazione concorrente « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione » (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Indica quindi tra le finalità della legge sia la valorizzazione degli interporti esistenti, che la sostenibilità ambientale ed economica delle attività di trasporto e logistica, nonché il miglioramento dei flussi di trasporto, in coerenza la coerenza con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Il comma 3 dell'articolo 1 contiene la consueta clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali.

Per quanto riguarda la definizione di interporto, ricorda che la legge n. 240 del 1990 definisce attualmente gli interporti come « complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci per le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione ». Il comma 4 dell'articolo 1 ripropone la definizione attuale, ma con due elementi di novità: la specificazione che l'interporto è gestito in forma imprenditoriale e che la finalità è quella di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.

Ricorda altresì anche che la legge n. 240 del 1990 ha subito nel tempo modifiche ad opera dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, con l'introduzione della figura degli interporti di rilevanza nazionale. L'articolo 3 del testo originario della legge prevedeva che la realizzazione e la gestione degli interporti fosse affidata ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi, mediante il rilascio di una concessione e la stipula di una convenzione per garantire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse attribuite ad ogni singolo interporto; tale articolo 3 è stato poi abrogato dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, determinando, di fatto, la « privatizzazione » degli interporti. Durante la vigenza di questa normativa sono peraltro intervenute alcune pronunce giurisprudenziali sulla natura giuridica degli interporti (nella specie, la società Interporto Padova S.p.A. nella sentenza n. 4748 del 22 agosto 2003 del Consiglio di Stato) come organismi di diritto pubblico in virtù della partecipazione azionaria di soggetti pubblici e della stipula di convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e trasporti che configura l'esercizio di un servizio pubblico.

L'articolo 2 introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità e a tal fine prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda entro un anno alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, in modo da poter poi procedere alla redazione di un Piano generale per l'intermodalità.

Il Piano generale per l'intermodalità dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da trasmettere alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 4 prevede anche la possibilità che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda all'individuazione di nuovi interporti, secondo i criteri che sono definiti nel successivo articolo 3.

I requisiti e le procedure da rispettare per l'istituzione di nuovi interporti, definiti appunto nell'articolo 3, prevedono innanzitutto, nel rispetto delle norme in materia ambientale previste dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che il territorio non sia soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici e che vi sia la presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto, nonché di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale e di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione.

Si richiede inoltre la coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto (RETI TEN-T), nonché la garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.

Vengono poi definiti nel dettaglio (comma 2) i requisiti che i progetti del nuovo interporto devono prevedere, tra questi un terminale ferroviario intermodale e varie aree di sosta e di servizi per i veicoli industriali, nonché un centro direzionale.

Viene espressamente richiesto che la progettazione e la realizzazione di un interporto rispondano a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e siano conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo, nonché di risparmio energetico (comma 3).

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un nuovo organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

Vengono espressamente fatte salve competenze delle Autorità di sistema portuale, per le quali la normativa vigente prevede tra i compiti anche quello della promozione e del coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

Si rinvia quindi ad un successivo regolamento ministeriale, da emanare entro novanta giorni, la definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzio-

namento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato, fissandone però alcuni principi per quanto riguarda la composizione: il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ne sono membri di diritto: il Presidente dell'Unione interporti riuniti (l'associazione dei soggetti gestori delle infrastrutture logistiche terrestri il cui *network* comprende 23 interporti), i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, nonché i presidenti degli interporti.

Alle riunioni del Comitato possono poi partecipare, senza diritto di voto, in base al comma 3, i sindaci e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali.

Il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica è poi inserito, dal comma 4, tra i soggetti con i quali le Autorità di sistema portuale possono stipulare atti di intesa e di coordinamento per costituire sistemi logistici, oltre agli altri soggetti attualmente previsti, che sono le regioni, le province ed i comuni interessati nonché i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

L'articolo 5 disciplina il regime giuridico applicabile ai soggetti gestori degli interporti, chiarendo (comma 1), che l'attività di gestione di un interporto è una prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale e rientra tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, quindi che i soggetti operano in regime di diritto privato.

Si prevede inoltre (comma 2), che i gestori provvedano alla realizzazione delle strutture dei nuovi interporti, nonché all'adeguamento strutturale degli interporti esistenti, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio.

Si prevede quindi che gli enti pubblici concedenti costituiscano un diritto di superficie in favore dei gestori degli interporti interessati già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui durata viene parametrata in base al valore degli investimenti effettuati, la cui congruità viene affidata ad una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato (comma 3). Si prevede altresì la possibilità di riscatto delle aree concesse, su richiesta dei gestori degli interporti, con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sui beni immobili (comma 4).

L'articolo 6, relativo al potenziamento degli interporti, della intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, prevede al comma 1 che entro il 31 maggio di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità della presente legge quadro, con particolare riferimento alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica, autorizzando per tale attività (comma 2) la spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, segnalando la necessità di aggiornare i riferimenti temporali, essendo oramai obsoleto il richiamo all'anno 2019).

Per le modalità e le procedure per l'attuazione si rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 4 disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti per lo sviluppo degli interporti, prevedendone l'approvazione mediante accordo di programma, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Si dispone altresì che, qualora l'accordo di programma non sia approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate ovvero qualora il consiglio comunale non ratifichi l'adesione del sindaco, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti.

Il comma 6 interviene sui rapporti con Rete ferroviaria italiana Spa, per l'adeguamento delle connessioni ferroviarie della rete interportuale, prevedendo che l'adeguamento avvenga mediante un apposito programma, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.

Il comma 7 prevede inoltre che i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivano con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento agli standard dell'Unione europea in materia di:

a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del provvedimento, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Per gli oneri derivanti in generale dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quelli precedenti, si provvede invece mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando anche in questi casi la necessità di aggiornare i riferimenti temporali.

Il comma 4 prevede inoltre la destinazione ai gestori degli interporti di una quota annuale delle imposte e dei diritti accertati nell'anno precedente sulla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.

L'articolo 8 dispone infine l'abrogazione delle vigenti disposizioni della legge n. 240 del 1990, nonché dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, facendo salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto disposto dalla legge.

In conclusione fornisce alcuni dati economici di sintesi circa l'attività degli interporti ribadendo l'urgenza di una disciplina di riforma a trent'anni dall'entrata in vigore della vigente normativa e sottolinea il ruolo strategico della logistica durante l'attuale emergenza sanitaria. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere un utile lavoro di approfondimento anche tecnico dei principali profili affrontati dalla proposta di legge in esame che si augura possa essere ampiamente condivisa.

Raffaella PAITA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.
Nomine nn. 63, 64 e 65.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore,* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481 e dell'articolo 37, comma 1-*bis,* del

decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, sulla proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) nonché sulle proposte di nomina a componenti della medesima Autorità della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è l'Autorità amministrativa indipendente, operativa dal 2014, a cui sono affidati importanti compiti di regolazione nel settore dei trasporti, tra cui quelli relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture, ai criteri per la fissazione delle tariffe, alla qualità dei servizi di trasporto, ai diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto.

In particolare l'Autorità deve, tra i suoi compiti principali:

garantire – secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori – condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (fatte salve le competenze dell'ANSFISA), nonché la mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi e verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati di tali criteri;

stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;

definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;

nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;

svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con revisione quinquennale. Su tale profilo è intervenuto l'articolo 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (cosiddetto « decreto Genova »), che ha esteso le competenze dell'Autorità comprendendovi anche la regolazione tariffaria delle concessioni in essere. L'Autorità è inoltre competente a definire gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti; su tale profilo è intervenuto l'articolo 10 della legge europea per il 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37), per superare la procedura di infrazione europea avviata nel 2015 e relativa alla ripartizione delle attività di vigilanza tra Autorità e ENAC, prevedendo l'attribuzione all'ART delle funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali anche per gli scali sinora esclusi dal suo ambito di regolazione (Roma, Milano e Venezia) e oggetto di contratti di programma, c.d. « in deroga »;

monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti;

vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne.

Spetta inoltre all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di definire misure per aggiornare i livelli tariffari delle regioni e degli enti locali che conseguono all'introduzione del nuovo sistema di calcolo stabilito dalla medesima disposizione.

Tra i poteri dell'Autorità, ricorda anche il potere di sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri, che può rendere pubblici, l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, la possibilità di proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma, il potere di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché la possibilità di adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti. L'Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall'Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall'Autorità.

L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta. Il 7° Rapporto annuale è stato presentato il 24 luglio 2020.

L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari.

La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. I componenti sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore.

L'8 settembre 2020 sono state trasmesse al Parlamento le richieste di parere sulle proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché dell'architetta Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.

Il *curriculum* dei tre candidati designati dal Governo è allegato alle proposte di nomina ed è quindi a disposizione dei componenti della Commissione.

In particolare, con riferimento all'esperienza professionale del dottor Nicola Zaccheo, attualmente presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e del Comitato interministeriale per la Sicurezza del Trasporto aereo e degli aeroporti (CISA), si evidenzia come egli abbia ricoperto molteplici incarichi di carattere dirigenziale gestionale in piccole, medie e grandi imprese anche del settore aerospaziale, acquisendo un'esperienza pluriennale nella definizione e gestione dei programmi internazionali nel settore aerospaziale in ambito pubblico e privato.

Laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Bari, ha ricoperto anche il ruolo di ricercatore tecnologo presso il *California Institute of Technology* nonché il ruolo di ricercatore associato presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Membro onorario dell'Accademia Pugliese della Scienze, dell'Associazione Italiana di Ae-

ronautica e Astronautica, come risulta dal *curriculum* ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali e partecipato a corsi di alta formazione professionale anche internazionali.

Nel corso delle sue esperienze professionali ha maturato specifiche competenze in materia di sistemi regolatori, tariffari, normativi e certificativi delle principali autorità europee e internazionali nel settore dell'Aviazione civile nonché sulla disciplina europea in merito alla sicurezza, qualità dei servizi, diritti dei passeggeri. Vanta altresì una vasta conoscenza dei mercati regolati, nazionali ed europei, delle norme sulla concorrenza, della garanzia di equa competitività e dei meccanismi industriali dedicati delle imprese regolate.

L'architetta Carla Roncallo è attualmente presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale.

Laureata in architettura presso l'Università di Genova, ha maturato negli anni rilevanti competenze nel campo della pubblica amministrazione e della gestione di opere pubbliche sia nei ruoli di Anas sia quale dirigente del Settore progetti, infrastrutture, viabilità, porti e logistica presso la Regione Liguria.

Il suo *curriculum* è arricchito da pubblicazioni e ricerche nei settori dell'urbanistica, della pianificazione della città, del territorio e del paesaggio.

Il professor Francesco Parola, laureato in Economia marittima e dei trasporti presso l'Università degli Studi di Genova, con una rilevante esperienza accademica anche internazionale, è attualmente professore associato di Economia e gestione delle imprese marittime e portuali e di Economia e gestione delle imprese di trasporto. Ha sviluppato e partecipa a numerosi progetti di ricerca riguardanti le strategie delle imprese nei percorsi di internazionalizzazione con particolare riferimento ai settori dei trasporti marittimi e della logistica, come risulta dall'ampio *curriculum* professionale. Altri interessi di ricerca riguardano la corporate governance, la comunicazione aziendale e il *public management*. Collabora altresì con importanti riviste internazionali specializzate nei settori dei trasporti e della logistica. Ricopre inoltre attualmente l'incarico di esperto della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Raffaella PAITA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 settembre 2020.

Audizione dell'ingegner Francesco Caio e del dottor Fabio Lazzerini sulle prospettive di sviluppo di Alitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 79

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 80

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il Ministro della salute, Roberto Speranza.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Roberto SPERANZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto BAGNASCO (FI), Dalila NESCI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP), Guido DE MARTINI (LEGA), Elena CARNEVALI (PD) e Vito DE FILIPPO (IV).

Il Ministro Roberto SPERANZA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Elena BONETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo SIANI (PD), Elena CARNEVALI (PD), Lisa NOJA (IV), Celeste D'ARRANDO (M5S) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI).

La Ministra Elena BONETTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE *presidente*, ringrazia la ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni *(Seguito esame e rinvio)* 81

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 88

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824 Liuni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica altresì che le relatrici hanno ritirato l'emendamento 5.4. Comunica inoltre che l'onorevole Maglione ha ritirato le seguenti proposte emendative a sua prima firma: 1.13, 1.14, 1.04, 2.9, 3.2, 5.3, 6.2 e 9.2; che l'onorevole Scoma ha ritirato le sue proposte emendative 1.01, 10.1 e 15.04 e che l'onorevole Incerti ha ritirato gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 1.03 e 15.01.

Ricorda che nella seduta di martedì 8 settembre i gruppi parlamentari avevano richiesto di rinviare il seguito della discussione, in attesa che fosse completata l'istruttoria su tutte le proposte emendative presentate.

Dà, quindi, la parola alle relatrici e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, anche a nome della collega Loss, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 1.20 e Incerti 1.10 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lolini 1.16 e Scoma 1.2; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nevi 1.3 e Maglione 1.12 a condizione che siano riformulati negli stessi termini degli identici emendamenti Lolini 1.16 e Scoma 1.2; esprime inoltre parere favorevole sull'emenda-

mento Lolini 1.17, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Quanto all'emendamento Scoma 1.4, fa presente che lo stesso risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Lolini 1.17, come riformulato; relativamente agli emendamenti Maglione 1.15, Scoma 1.5, Incerti 1.11 e Scoma 1.7 e 1.1, fa presente che gli stessi risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Scoma 1. 20 e Incerti 1.10 nel testo riformulato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lolini 1.18, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)* e sull'emendamento Scoma 1.6. Fa presente che l'emendamento Lolini 1.19 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Scoma 1.6, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Nevi 1.8, quest'ultimo precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Scoma 1.6.

Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Incerti 1.02 e Fornaro 1.05 a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Scoma 1.20 e Incerti 1.10 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scoma 1.20 e Incerti 1.10 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Scoma 1.20 e Incerti 1.10 *(Nuova formulazione)*, gli emendamenti Maglione 1.15, Scoma 1.5, Incerti 1.11 e Scoma 1.7 e 1.1 risultano assorbiti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Nevi 1.3 e Maglione 1.2 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lolini 1.16, Scoma 1.2, Nevi 1.3 *(Nuova formulazione)* e Maglione 1.12 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Lolini 1.17 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Lolini 1.17 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento Lolini 1.17 *(Nuova formulazione)* l'emendamento Scoma 1.4 risulta assorbito.

Prende atto che i presentatori dell'emendamento Lolini 1.18 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli emendamenti Lolini 1.18 *(Nuova formulazione)* e Scoma 1.6 *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Scoma 1.6, l'emendamento Lolini 1.19 risulta assorbito e che l'emendamento Nevi 1.8 è precluso.

Prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Incerti 1.02 e Fornaro 1.05 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Incerti 1.02 *(Nuova formulazione)* e Fornaro 1.05 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti presentati al-

l'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Liuni 2.11; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 2.14 e Cenni 2.7 a condizione che siano riformulati in termini identici all'emendamento Liuni 2.11; fa presente che gli emendamenti Scoma 2.1 e Cenni 2.6 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Liuni 2.11. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 2.2 e Liuni 2.12; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Maglione 2.10 a condizione che sia riformulato negli stessi termini degli identici emendamenti Scoma 2.2 e Liuni 2.12; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Liuni 2.13 e Scoma 2.3; fa presente che l'emendamento Maglione 2.8 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Liuni 2.13 e Scoma 2.3 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.5 e Scoma 2.4.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* prende atto che i presentatori degli emendamenti Scoma 2.14 e Cenni 2.7 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Liuni 2.11, Scoma 2.14 (*Nuova formulazione)* e Cenni 2.7 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione identici emendamenti Liuni 2.11, Scoma 2.14 (*Nuova formulazione)* e Cenni 2.7 *(Nuova formulazione)* gli emendamenti Scoma 2.1 e Cenni 2.6 risultano assorbiti.

Prende atto che i presentatori dell'emendamento Maglione 2.10 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scoma 2.2, Liuni 2.12 e Maglione 2.10 (*Nuova formulazione)*, nonché gli identici emendamenti Liuni 2.13 e Scoma 2.3.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Liuni 2.13 e Scoma 2.3, l'emendamento Maglione 2.8 è assorbito, al pari dei successivi emendamenti a prima firma Maglione 8.6, 11.3, 12.2 e 14.1 e 16.5, che ne riproducono il testo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Incerti 2.5 e Scoma 2.4 *(vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Viviani 3.4, Cenni 3.1 nonché sugli identici emendamenti Schullian 3.3 e Bubisutti 3.5.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione approva gli emendamenti Viviani 3.4, Cenni 3.1, nonché gli identici emendamenti Schullian 3.3 e Bubisutti 3.5 *(vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.12 delle relatrici, facendo presente che le restanti proposte emendative riferite al medesimo articolo devono ritenersi assorbite.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 4.12 delle relatrici *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.12 delle relatrici gli emendamenti Maglione 4.6 e 4.7, gli identici emendamenti Nevi 4.1 e Scoma 4.2, l'emendamento Maglione 4.8, nonché gli identici emendamenti Maglione 4.9, Scoma

4.3 e Incerti 4.5 e gli emendamenti Maglione 4.10 e 4.11 e Cenni 4.4 risultano assorbiti.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 5.5 e Incerti 5.1 e sull'emendamento Incerti 5.2 purché siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Scoma 5.5 e Incerti 5.1 e 5.2 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scoma 5.5 (*Nuova formulazione)*, Incerti 5.1 *(Nuova formulazione)* e 5.2 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 6.3 e Cenni 6.1.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scoma 6.3 e Cenni 6.1 *(vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bubisutti 7.4 e Schullian 7.3 e sull'emendamento Nevi 7.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Spena 7.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)* nonché sull'articolo aggiuntivo Maglione 7.01 purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bubisutti 7.4 e Schullian 7.3 e l'emendamento Nevi 7.1 *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Spena 7.2 e dell'articolo aggiuntivo Maglione 7.01 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo delle rispettive proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento Spena 7.2 (*Nuova formulazione)* e l'articolo aggiuntivo Maglione 7.01 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 8.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*, e sull'emendamento Cenni 8.5 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 8.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scoma 8.4 a condizione che sia riformulato negli stessi termini dell'emendamento Viviani 8.7 e sugli identici emendamenti Spena 8.2 e Scoma 8.3 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Ciaburro 8.8.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Nevi 8.1, Cenni 8.5, Scoma 8.4 e degli identici emendamenti Spena 8.2 e Scoma 8.3 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Nevi 8.1 (*Nuova formulazione)*, Cenni 8.5 *(Nuova formulazione)*, gli identici Viviani 8.7 e Scoma 8.4 (*Nuova formulazione)*, nonché gli identici emendamenti Spena 8.2 *(Nuova formulazione)* e Scoma 8.3 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ciaburro 8.8: s'intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che, per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Scoma 5.5, Incerti 5.1 e 5.2 *(Nuova formulazione),* l'articolo 9 della proposta di legge in esame è stato soppresso e che, pertanto, l'emendamento Maglione 9.1 non verrà esaminato e posto in votazione.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Scoma 10.6 e Incerti 10.3 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*; fa presente che gli emendamenti Maglione 10.4, Viviani 10.5 e Anna Lisa Baroni 10.2 risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Scoma 10.6 e Incerti 10.3 come riformulati *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Scoma 10.6 e Incerti 10.3 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Scoma 10.6 *(Nuova formulazione)* e Incerti 10.3 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Scoma 10.6 *(Nuova formulazione)* e Incerti 10.3 *(Nuova formulazione)* gli emendamenti Maglione 10.4, Viviani 10.5 e Anna Lisa Baroni 10.2 risultano preclusi.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 11, invita al ritiro dell'emendamento Cenni 11.2; esprime parere favorevole sugli emendamenti Maglione 11.4 e Viviani 11.5 a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*; fa presente che l'emendamento Scoma 11.1 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Maglione 11.4 e Viviani 11.5 nel testo riformulato.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Susanna CENNI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 11.2.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Maglione 11.4 e Viviani 11.5 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maglione 11.4 *(Nuova formulazione)* e Viviani 11.5 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara assorbito l'emendamento Scoma 11.1 per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Maglione 11.4 *(Nuova formulazione)* e Viviani 11.5 *(Nuova formulazione)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 12, esprime parere favorevole sull'emendamento Maglione 12.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Spena 12.1.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Maglione 12.3 *(vedi allegato)* e respinge l'emendamento Spena 12.1.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Maglione 13.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Spena 13.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gastaldi 13.7 e Scoma 13.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Spena 13.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Spena 13.4 e 13.5.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione approva l'emendamento Maglione 13.6 *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Spena 13.1, accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Spena 13.1 *(Nuova formulazione)* e gli identici emendamenti Gastaldi 13.7 e Scoma 13.2 *(vedi allegato)*.

Maria SPENA (FI) intervenendo in merito all'emendamento 13.3 a sua prima firma, chiede alla relatrice e al Governo di rivedere il parere espresso, sottolineando che la proposta emendativa in esame è volta a favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla manutenzione del verde urbano, che a suo avviso è opportuno valorizzare anche con riferimento ai progetti che coinvolgono i giovani e le scuole.

Marzio LIUNI (LEGA) osserva che il riferimento alla « manutenzione del verde urbano » contenuto nell'emendamento Spena 13.3 è troppo generico considerato che lo svolgimento di determinate attività che rientrano in tale concetto è consentito dalla normativa vigente solo a condizione di aver previamente frequentato specifici corsi di formazione professionale. Suggerisce pertanto all'onorevole Spena di riformulare il suo emendamento in modo da limitare l'ambito applicativo della sua proposta emendativa solo ai piccoli interventi di manutenzione del verde.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, pur riconoscendo l'importante finalità sottesa all'emendamento Spena 13.3, conferma l'invito al ritiro precedentemente espresso sottolineando che la proposta di legge in esame è specificamente indirizzata a normare il settore professionale del florovivaismo e che l'attuale formulazione della proposta emendativa in esame produrrebbe l'effetto di introdurre nel testo una norma primaria che interferisce su materie di competenza degli enti locali.

Maria SPENA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.3, riservandosi di presentarlo nel corso dell'esame in Assemblea con una nuova formulazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Spena 13.4 e 13.5 *(vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 15, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nevi 15.1 e Scoma 15.2; fa presente che l'emendamento Maglione 15.3 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Nevi 15.1 e Scoma 15.2; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schullian 15.4 e Bubisutti 15.5. Esprime infine parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Schullian 15.02 e Bubisutti 15.03.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Nevi 15.1 e Scoma 15.2 *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara assorbito l'emendamento Maglione 15.3 per effetto dell'approvazione degli identici emendamenti Nevi 15.1 e Scoma 15.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Schullian 15.4 e Bubisutti 15.5 e gli identici articoli aggiuntivi Schullian 15.02 e Bubisutti 15.03 *(vedi allegato)*.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, con riferimento, infine, agli emendamenti presentati all'articolo 16, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 16.1, Scoma 16.2 e Incerti 16.3, nonché sull'emendamento Maglione 16.4, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme alle relatrici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Anna Lisa Baroni 16.1, Scoma 16.2, Incerti 16.3 e emendamento Maglione 16.4 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 16.1 *(Nuova formulazione)*, Scoma 16.2 *(Nuova formulazione)*, Incerti 16.3 *(Nuova formulazione)* e Maglione 16.4 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, essendo esaurito l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà pertanto trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: del settore florovivaistico *con le seguenti:* del florovivaismo;

b) al comma 3, lettera a)*, sopprimere la parola:* intensiva;

c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare;

d) al comma 5, sostituire le parole: del settore florovivaistico *con le seguenti:* della filiera florovivaistica;

e) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e della filiera florovivaistica.

*** 1. 20.** (*Nuova Formulazione*) Scoma

*** 1. 10.** (*Nuova formulazione*) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 2 sostituire le parole: vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale *con le seguenti:* vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.

**** 1. 16.** Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

**** 1. 2.** Scoma.

**** 1. 3.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Anna Lisa Baroni.

**** 1. 12.** *(Nuova formulazione)* Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea dopo le parole: macrocomparti produttivi *aggiungere le seguenti:* , per l'impiego pubblico e privato;

4) alla lettera d)*, dopo la parola:* frutticolo *aggiungere le seguenti:* anche ornamentale;.

1. 17. *(Nuova formulazione)* Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) costitutori e moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico.;

1. 18. *(Nuova formulazione)* Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini, Viviani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera *b)* del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, e i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale, ed i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

1. 6. Scoma.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-*bis*.

(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.

2. Con intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;

b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisce concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti il florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente eco-sostenibili, atte a rendere esteticamente apprezzabili luoghi sguarniti, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 1-*ter*.

(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati, per macroaree, all'interno del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di souvenir, qualora le attività in essi esercitate siano ormai obsolete o comunque trovino difficoltà a mantenere un regime di esercizio redditizio, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

***1. 02** (*Nuova formulazione*) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

***1. 05** (*Nuova formulazione*) Fornaro.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale e viene svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal decreto legislativo n. 99 del 2004 e successive modifiche.

* **2. 11.** Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

* **2. 14.** *(Nuova formulazione)* Scoma.

* **2. 7.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4, sostituire le parole: che già operano nell'accrescimento *con le seguenti:* già autorizzate alla coltivazione.

* **2. 2.** Scoma.

* **2. 12.** Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

* **2. 10.** *(Nuova formulazione)* Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 5 sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo *con le seguenti:* alimentari e forestali.

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: alimentari, forestali e del turismo *con le seguenti:* alimentari e forestali.

* **2. 13.** Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

* **2. 3.** Scoma.

Al comma 5, sopprimere le parole: nonché la collocazione funzionale nel settore florovivaistico dei centri per il giardinaggio di cui all'articolo 11.

* **2. 5.** Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

* **2. 4.** Scoma.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste azioni *aggiungere le seguenti:* pubbliche.

3. 4. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività vivaistiche *con le seguenti:* attività florovivaistiche.

3. 1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 4 sostituire la parola: individuano *con le seguenti:* possono individuare.

*** 3. 3.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 3. 5.** Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) Coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, da svolgersi anche grazie al « Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* » e agli strumenti del « Patto per l'*export* »;

c) monitoraggio dei dati economici e statistici e creazione di un osservatorio apposito per le analisi, come indicato nel comma 8;

d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, orto-frutticolo e del verde urbano e forestale e creazione, a tal fine, di un osservatorio apposito, come indicato nel comma 10;

e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati ad emergenze fitosanitarie;

g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

3. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge e all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in caricai componenti del tavolo istituito con decreto ministeriale 18353 del 14 dicembre 2012.

4. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;

i) due rappresentanti della cooperazione;

l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrasso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;

m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali;

5. Il tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

a) dei consorzi nazionali;

b) dei mercati nazionali;

c) dei distretti nazionali;

d) dei sindacati dei lavoratori;

e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

n) delle università competenti;

6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati dal comma 4, nonché di altri esperti di settore.

7. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione; l'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 7. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti protetti, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.

9. Gli esperti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale; l'Osservatorio si occupa del rilievo che assumono le questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, il contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per l'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

11. Gli esperti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde

urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, come indicati dai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore non facenti parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione.

14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

4. 12. Le Relatrici.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. Nell'ambito dell'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, assume la seguente denominazione: PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo.

2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo sono individuate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

Conseguentemente l'articolo 9 è soppresso.

*** 5. 5.** *(Nuova formulazione)* Scoma

*** 5. 1.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

*** 5. 2.** (*Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

1. Per stimolare lo sviluppo di una filiera florovivaistica che possa corrispondere alle sfide future e che inserisca pienamente il valore del verde nella transizione ecologica, è istituito un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

*** 6. 3.** Scoma.

*** 6. 1.** Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 7

Al comma 2, dopo le parole: a cui *aggiungere la seguente:* possono *e sostituire*

le parole: da recepire *con le seguenti:* che possono essere recepiti.

*** 7. 4.** Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

*** 7. 3.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'innovazione tecnologica *aggiungere le seguenti:* alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità,.

7. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.

7. 2. *(Nuova formulazione)* Spena, Nevi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico di cui all'articolo 7, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico, suddivisi in macroaree, per le regioni nord, centro, sud, oltre che, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo ed i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

7. 01. *(Nuova formulazione)* Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 8

Al comma 1, dopo le parole: « rispetto della normativa dell'Unione europea », *aggiungere le seguenti*: « e tenendo conto delle regolamentazioni gli organismi europei e internazionali di riferimento (CPVO, UPOV) »;

8. 1. *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito Regionale, Interregionale o di distretto florovivaistico. ».

8. 5. *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

Al comma 3 dopo le parole: disciplinari di coltivazione biologica *aggiungere le seguenti* sostenibile anche.

***8. 7.** Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

***8. 4.** *(Nuova formulazione)* Scoma.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione

a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

*** 8. 2.** *(Nuova formulazione)* Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

*** 8. 3.** *(Nuova formulazione)* Scoma.

ART. 10

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Piano di Comunicazione e Promozione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un « Piano di Comunicazione e Promozione » in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal tavolo di settore avvalendosi dell'ufficio per il settore florovivaistico di cui all'articolo 5.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*** 10. 6.** *(Nuova formulazione*) Scoma.

*** 10. 3.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 11

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, normalmente dotati di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti**.**

2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

***11. 4.** *(Nuova formulazione)* Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***11.5.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'accordo 8 giugno 2017 sullo « Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde », *con le seguenti:* dell'accordo 22 febbraio 2018 sullo « Standard professionale e formativo di manutentore del verde ».

12. 3. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 13

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: urbano, *inserire le seguenti:* ed extraurbano.

13. 6. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro di cui al presente comma, la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.

13. 1. *(Nuova formulazione)* Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 13. 7.** Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

*** 13. 2.** Scoma.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13. 4. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche per talune delle aree ad esse affidate, sia tramite la partecipazione di soggetti terzi privati, che subentrano in tutto o in parte negli oneri, in relazione agli scopi stabiliti dal contratto medesimo. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale.

13. 5. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale.

*** 15. 1.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Spena.

*** 15. 2.** Scoma.

Al comma 2 sostituire le parole: provvedono a *con la seguente:* possono.

*** 15. 4.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 15. 5.** Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 15. 02.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 15. 03.** Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini.

ART. 16

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo.

2. Una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.

*** 16. 1.** *(Nuova formulazione)* Anna Lisa Baroni, Spena, Nevi.

*** 16. 2.** *(Nuova formulazione)* Scoma.

*** 16. 3.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

***16. 4.** *(Nuova formulazione)* Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. S. 1928 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 105

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 101

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 106

Alla XIII Commissione della Camera: Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 103

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

S. 1928 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, invita il deputato Federico ad assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame della Camera, esprimendo un parere favorevole con una condizione nella seduta del 5 agosto 2020 riassume brevemente il contenuto del decreto-legge che è composto da 4 articoli e da un allegato e detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio

in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame della Camera, esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ciò attraverso una modifica della lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020).

Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni « vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente ».

Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e della sua presentazione alle Camere per la conversione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *q)*, della Costituzione.

Rileva inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie « sicurezza dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che, nel parere precedentemente espresso, la Commissione aveva richiesto, con una condizione, il coordinamento tra il contenuto dell'articolo 3,

comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, alla luce del fatto che il provvedimento proroga le misure adottabili ai sensi di entrambi i decreti-legge; l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, prevede infatti che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.

Segnala, infine, che la condizione è stata recepita in quanto, come già accennato, l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda come la proposta di legge sostituisca il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Il testo attuale prevede che il Senato sia eletto « a base regionale », fatta eccezione per i seggi attribuiti nella Circoscrizione Estero. La proposta prevede invece che il Senato sia eletto su « base circoscrizionale ».

La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di affrontare il problema di riduzione della rappresentatività posto dalla riforma che riduce il numero di parlamentari (da 630 a 400 deputati alla Camera; da 315 a 200 senatori elettivi al Senato; la riforma come è noto sarà sottoposta a referendum confermativo il prossimo 20 e 21 settembre). In proposito, la relazione argomenta che l'attuale sistema elettorale (basato su un terzo di parlamentari eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale in collegi plurinominali), « in caso di approvazione della revisione costituzionale del numero dei parlamentari, determinerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media ». In tal senso, la proposta, prosegue la relazione, modifica il « principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori ». In questo modo, peraltro, la riforma elettorale pure in discussione presso la I Commissione Affari costituzionali della Camere potrebbe rendere più omogenei i sistemi per l'elezione di Camera e Senato, non essendovi più per il Senato il vincolo dell'elezione su base regionale.

Come è noto, l'Assemblea costituente discusse a lungo se fare del Senato una Camera di rappresentanza degli enti territoriali. L'ipotesi fu alla fine accantonata, ma rimase di quell'impostazione la previsione dell'elezione « su base regionale » e quanto disposto dal terzo e quarto comma

dell'articolo 57. Il terzo comma prevede infatti che « nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ». La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari riduce il numero minimo di senatori per Regione a tre e fissa il medesimo limite per ciascuna delle Province autonome. Il quarto comma prevede invece che « La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Dalla previsione dell'elezione su base regionale dell'articolo 57 sono fin qui derivate alcune conseguenze sulla legge elettorale del Senato: è stata esclusa l'applicazione del sistema del collegio unico nazionale, che quindi farebbe venire meno l'ancoraggio dei membri regionali con la base regionale in cui sono eletti; si dubita che sia legittimo prevedere al Senato l'attribuzione di un premio di maggioranza a livello nazionale; sussiste l'obbligo di adottare almeno un numero di collegi pari a quello delle regioni, perché ovviamente se la base è regionale non si può avere un ritaglio delle circoscrizioni che ne escluda una o più; i collegi devono essere contenuti tutti all'interno di una sola regione, senza che siano ammesse circoscrizioni pluriregionali. Va anche ricordato che la legge elettorale vigente (legge n. 165 del 2017) prevede però una soglia di sbarramento nazionale anche per il Senato, analogamente a quanto stabilito per la Camera, ferma restando la previsione, per il Senato, anche di una soglia di sbarramento regionale.

La riforma è quindi pensata, come già si è accennato, per far venire meno questi vincoli nella predisposizione della nuova legge elettorale per il Senato.

Al riguardo, rileva come la Commissione possa avanzare due osservazioni. In primo luogo, in termini generali, il venir meno del riferimento alla « base regionale », per quanto tale riferimento abbia un impatto unicamente sul sistema elettorale del Senato, come si è visto, rafforza comunque, sul piano politico, l'esigenza di individuare forme nuove per convogliare in Parlamento le istanze del sistema delle autonomie territoriali. Richiama in proposito l'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825 volto ad introdurre nel Titolo V una clausola di supremazia dell'interesse statale e nel contempo a costituzionalizzare il sistema delle Conferenze, sul quale pure la nostra Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere.

In secondo luogo, rileva la necessità di approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni.

Infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali. Inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57.

L'articolo 2 sostituisce il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica. Il testo attuale prevede che all'elezione partecipino tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La proposta prevede invece che i delegati eletti siano due per ogni Regione, sempre eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di « riequilibrare l'incidenza dei delegati regionali sulla composizione del Parlamento in seduta comune » in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica « riducendo di un terzo il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari ». Appare evidente che, in applicazione della riforma, ciascun Consiglio regionale dovrebbe eleggere un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, subordinandola a quella della riforma costituzionale che riduce il numero di componenti di Camera e Senato. Si prevede infatti, al comma 1, che la riforma entri in vigore alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Qualora invece la legge sia pubblicata in « *Gazzetta Ufficiale* », successivamente alla sua promulgazione, dopo l'entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari, allora la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il comma 2 precisa infine che la riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica troverà applicazione a decorrere dalla prima Legislatura eletta successivamente all'entrata in vigore della riforma di riduzione del numero dei parlamentari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Alla XIII Commissione della Camera: Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
Nuovo testo C. 229.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, nel sottolineare l'importanza del provvedimento, a cui si dichiara particolarmente interessata in virtù del fatto che si tratta di norme a tutela di prodotti provenienti dal territorio campano, da cui lei stessa proviene, riassume brevemente il contenuto del provvedimento. In particolare, ricorda che questo si compone di 7 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, il quale intende valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

L'articolo 2 prevede che la produzione a denominazione garantita del pomodoro San Marzano, insieme con i terreni di produzione e i processi storici di lavorazione, rappresenta un patrimonio culturale nazionale.

In base all'articolo 3, i comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, sono chiamati ad adottare specifici piani affinché i terreni siti nella zona siano destinati alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

A tal fine gli stessi comuni sono chiamati ad effettuare una ricognizione complessiva dello stato dei terreni, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi.

Nel caso in cui siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione, anche a titolo gratuito, a terzi, per un periodo non inferiore a dieci anni, con preferenza per le domande presentate da coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.

Nel caso, invece, in cui i terreni appartengano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con

canone d'uso indicizzato, dietro presentazione, da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.

L'articolo 4, comma 1, istituisce il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino; ai sensi del comma 2 le aziende agricole possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita, richiedendo il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.

In tale ambito il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, la definizione delle modalità attuative dell'istituzione delle « Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano ».

In base all'articolo 5, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a destinare annualmente una quota, nel limite massimo di 500 mila euro, delle risorse già disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.

In aggiunta, ai sensi del comma 2, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione interessata con riferimento all'attuazione delle misure di sostegno della filiera di cui all'articolo 5, comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

In base all'articolo 6, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è chiamato a definire un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021, finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è chiamato a promuovere specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento investa in via principale la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, ferma restando, per taluni profili, la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 settembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (S. 1928 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1928, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

richiamato il parere espresso nel corso dell'esame della Camera, nella seduta del 5 agosto 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q)*, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, vengono anche in rilievo le materie « sicurezza dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g)*, della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

nel parere precedentemente espresso la Commissione aveva richiesto, con una condizione, il coordinamento tra il contenuto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, alla luce del fatto che il provvedimento proroga le misure adottabili ai sensi di entrambi i decreti-legge; l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 prevede infatti che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali;

la condizione è stata recepita in quanto l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame della Camera, precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (C. 2238 costituzionale).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2238 recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica;

rilevato che:

è da condividere la *ratio* ispiratrice del provvedimento, cioè l'obiettivo di rafforzare la rappresentatività dei parlamentari nei confronti del più ampio numero di elettori in caso di entrata in vigore della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari;

al tempo stesso, il venir meno, proposto dal testo, del riferimento alla « base regionale » per l'elezione del Senato – per quanto tale riferimento abbia un impatto unicamente sul sistema elettorale del Senato – rafforza ulteriormente l'esigenza di individuare forme nuove per convogliare in Parlamento le istanze del sistema delle autonomie territoriali; si richiama in proposito l'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825 volto ad introdurre nel Titolo V una clausola di supremazia dell'interesse statale e nel contempo a costituzionalizzare il sistema delle Conferenze;

è necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale per l'elezione del Senato, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo, che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni; infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma dell'articolo 57 sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali; inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire le modalità con le quali le istanze del sistema delle autonomie territoriali possano essere convogliate nelle istituzioni parlamentari, tenendo anche conto dell'esame in corso al Senato del disegno di legge S. 1825;

approfondire le modalità con le quali risolvere i problemi di coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, e i successivi commi terzo e quarto.

ALLEGATO 3

**Nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo.
Interventi a favore del pomodoro San Marzano.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 229, recante interventi a favore del pomodoro San Marzano;

rilevato come l'intervento normativo persegua l'obiettivo di valorizzare i territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione;

considerato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento investa in via principale la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione;

rilevato come il provvedimento riguardi, per taluni profili, anche la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura;

segnalato, a tale ultimo proposito, come il comma 3 dell'articolo 4 preveda l'intesa della regione interessata sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale chiamato a definire le modalità attuative dell'istituzione delle « Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano », mentre l'articolo 5, comma 2, non prevede analoga intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che può destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero delle politiche agricole al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » aggiungere le seguenti: « da emanarsi d'intesa con la Regione interessata ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE .. 108

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE

Giovedì 10 settembre 2020. — Relatrice: CORRADO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

AVVERTENZA 110

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 10 settembre 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 9.

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che la proposta di relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è già stata esaminata dal Comitato nelle sedute del 21 maggio, del 17 giugno, dell'8 e del 22 luglio scorsi. Ricorda altresì che, così come deciso dall'Ufficio di presidenza, sono stati assegnati termini, più volte prorogati, per far pervenire osservazioni o integrazioni.

Risultano ad oggi pervenute le osservazioni degli onorevoli De Luca, a nome del gruppo del Partito Democratico, e De Filippo, a nome del gruppo di Italia Viva, nonché quelle del gruppo del Movimento 5 Stelle. La relazione, in un nuovo testo che ritiene tenga conto dei rilievi sopramenzionati, è stata trasmessa a tutti i componenti il 6 agosto scorso. Chiede pertanto se vi siano ulteriori interventi o richieste di integrazione.

Il senatore Gregorio DE FALCO (Misto) non ritiene corretto, così come legge nelle conclusioni della relazione, richiamare la chiusura dello spazio Schengen come filtro rispetto alla pandemia da COVID-19. Esprime, pertanto, parere contrario sulla relazione.

Il deputato Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), facendosi portatore anche delle istanze dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, oggi non presenti, ritiene che non sia corretto inserire nella relazione le iniziative che il Governo non ha preso, sottacendo quelle che ha opportunamente assunto. La relazione non è quindi accettabile nei suoi contenuti in quanto rappresenta un palese attacco al Governo. Preannunzia pertanto che i componenti del gruppo abbandoneranno l'aula in segno di protesta, qualora si intenda procedere alla votazione della relazione in esame.

Eugenio ZOFFILI, *presidente,* nell'esprimere stupore per le dichiarazioni del collega Perconti, ricorda di aver sempre assecondato le richieste che gli sono pervenute sia dal gruppo del Movimento 5 Stelle che dal partito democratico. Ad esempio, la settimana scorsa era stata calendarizzata l'audizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito delle evidenti difficoltà della regione, interessata da un'ingente fenomeno migratorio ma, a seguito della richiesta formulata dal Movimento 5 Stelle di audire prima la Ministra dell'interno, così si è proceduto. Coglie peraltro l'occasione per anticipare la disponibilità acquisita dalla Ministra stessa, di svolgere l'audizione dinanzi al Comitato giovedì 24 settembre alle ore 14. Ribadisce ancora come abbia personalmente cercato la massima collaborazione e condivisione con tutte le forze politiche ed esprime, ancora una volta, la sua disponibilità a prorogare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o integrazioni alla relazione, eventualmente a mercoledì o giovedì della prossima settimana.

Il senatore Gregorio DE FALCO (Misto) fa presente che la prossima settimana non sono calendarizzati impegni parlamentari in considerazione della prossime scadenze elettorali che vedono impegnati molti colleghi. Osserva che si dovrebbe prestare maggiore attenzione nelle convocazioni delle sedute del Comitato agli impegni dei senatori, che sono spesso impossibilitati a partecipare.

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) esprime sconcerto per l'atteggiamento pretestuoso dei colleghi del Movimento 5 Stelle e dichiara di abbandonare lui stesso l'aula per protesta.

Il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), rileva l'atteggiamento di grande apertura osservato dal presidente in occasione di tutte le sedute dedicate all'esame della relazione che, lo ricorda, riguarda l'attività del Comitato, non quella del Governo. Esprime pertanto rammarico per la posizione espressa dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Eugenio ZOFFILI, *presidente,* osserva che le sedute del Comitato hanno sempre cercato di tener conto dei calendari delle Assemblee di Camera e Senato, da conciliare peraltro, in un complicato dedalo, con la disponibilità dei soggetti da audire. Ad esempio, l'audizione della Ministra dell'interno, giovedì 24 settembre alle ore 14, è stata calendarizzata tenendo in considerazione i predetti criteri, che naturalmente non potranno mai soddisfare le disponibilità di tutti i componenti del Comitato.

Quanto all'osservazione del senatore De Falco in merito alla non opportunità di stabilire un nuovo termine per la presentazione di osservazioni durante la settimana di chiusura dei lavori per la campagna elettorale, ritiene di accoglierla, fissando per lunedì 21 settembre alle ore 12 il predetto termine. Rinvia quindi il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3ª e 4ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della missione delle Nazioni Unite – UNIFIL, Gen. Div. Stefano Del Col, sui recenti sviluppi della situazione in Libano .. 3

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5ª e 14ª Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127*-ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 5

ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, C. 2589 Sisto e petizione n. 428 *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 9

ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2329 Brescia adottato come base) 23

AVVERTENZA 22

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma, il 1º luglio

2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (Rilievi alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Atto n. 191 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, del Generale di divisione Adelmo Lusi, comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute-NAS, e del Colonnello Luigi Cortellessa, comandante del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare 43

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 46

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri *(Seguito esame e rinvio)* . 47

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 53

Sui lavori della Commissione 49

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio *(Seguito esame e rinvio)* 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019. C. 2322 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 50

ALLEGATO 2 (Emendamento) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017. C. 1768 Governo *(Esame e rinvio)* 50

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Commissario europeo per la Politica di Vicinato e per la Politica di Allargamento, Olivér Várhelyi *(Svolgimento e conclusione)* 51

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 56

5-04584 Giacometto: Iniziative per lo sdoganamento prioritario di beni destinati al contrasto dell'epidemia da Covid-19 56

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 59

5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico 57

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 61

5-04586 Fragomeli: Erogazioni di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo 57

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 63

5-04587 Ungaro: Iniziative relative alla vendita di Borsa Italiana SpA 57

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 65

5-04588 Bitonci: Erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04589 Maraia: Modalità di realizzazione e di potenziamento degli assi viari lungo la direttrice Contursi-Grottaminarda-Ariano Irpino-Termoli 67

ALLEGATO (Testo della risposta) 69

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 68

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* nel settore delle comunicazioni e sulla realizzazione della rete unica 70

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (Rilievi alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 71

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli *(Esame e rinvio)* 72

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. Nomine nn. 63, 64 e 65 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Francesco Caio e del dottor Fabio Lazzerini sulle prospettive di sviluppo di Alitalia 78

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 79

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 80

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni *(Seguito esame e rinvio)* 81

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 88

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. S. 1928 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 105

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 101

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 106

Alla XIII Commissione della Camera: Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 (Parere alla XIII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)* 103

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE .. 108

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

AVVERTENZA 110

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0114210